

NOTIZIARIO

DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI COMO



Anno 10 N° 2 Dicembre 2004



SOMMARIO

- 3 XX Congresso nazionale a Bari
- 6 Accordo: lo studio diventa sportello on line
- 10 Il terzo condono
- 14 Sicurezza
- 16 Disegno di legge nuova Finanziaria
- 19 Costruire in qualità
- 25 Lettera dall'Africa
- 30 Firma digitale
- 34 Rinnoviamo il sito internet

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como
Tel. 031.26.74.31 Fax 031.26.73.88

e-mail: collegioperiticomo@tin.it
www.peritiindustriali.como.it

Orari della Segreteria del Collegio:

da lunedì a giovedì
8.30-12.30 14.30-18.00
venerdì 8.30-12.30

NOTIZIARIO DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI COMO Anno 10 N° 2 Dicembre 2004

- Direttore Responsabile:
per. ind. Paolo Bernasconi
- Editore:
Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
della provincia di Como
- Consulenza editoriale e grafica
e stampa a cura di:
SEA Srl Como
- Autorizzazione Tribunale di Como
n. 5/95 del 22/3/1995



Obiettivi di una categoria che con uno sguardo al passato si mette in discussione e programma il suo futuro

XII congresso Nazionale Bari 4, 5 e 6 Novembre

Il XII congresso ha scelto un tema ambizioso, mettendo insieme scienza, tecnica e società tre parole che inserite nel contesto del ruolo delle professioni hanno l'obbiettivo di integrare un dibattito che nel momento storico attuale diventa di grand'attualità.

Relatori di chiara fama si sono susseguiti e i loro interventi hanno destato molto interesse, ma tra i congressisti era palpabile l'interesse per quanto il nuovo Presidente nazionale avrebbe

detto nella sua relazione in merito alla riforma del DPR 328/2001.

L'attesa non è stata vana e con una precisa disamina il neopresidente Nazionale ha illustrato l'**ipotesi di lavoro** che sta diventando ogni giorno più concreta con la **riformulazione dell'art. 55 del DPR 328/2001** nel senso dell'**istituzione dell'albo dei Laureati Tecnici**.

In tale albo vengono comprese le professioni di Agrotecnico, Geometra, Perito Agrario e Perito Industriale.

3
como



In un momento di pausa dei lavori congressuali perito industriale edile sen. Francesco Moro, recentemente nominato vice presidente del Senato della repubblica, ha dedicato agli amici di Como qualche scambio di battute

L'EVENTO

All'albo dei Laureati tecnici si accederà con il titolo di laurea (L) comprensiva di un tirocinio semestrale caratterizzante del relativo settore di competenza, da svolgersi dopo il conseguimento del titolo presso studi professionali o altri soggetti pubblici o privati. Esso sarà suddiviso per settori, determinati in relazione alla formazione, competenza ed esperienza acquisita durante il ciclo di studi e nel periodo del tirocinio, nonché in relazione alle materie riservate dalla legge alle competenze di Agrotecnico, Geometra, Perito agrario e Perito Industriale.

Il progetto, ancora allo stato embrionale, è quello di dare vita ad un Albo Unico di Ingegneri Tecnici, comprendente i tecnici laureati triennali e sostanzialmente coincidenti, nel suo insieme, ma con pari dignità, con le competenze attribuite agli attuali professionisti muniti di diploma di scuola media superiore rilasciato dagli Istituti Tecnici.

Inoltre per quanto ci riguarda direttamente, si ipotizza il raggruppamento delle attuali nostre 26 specializzazioni in sei settori:

settore civile ed ambientale;

settore industriale ed impiantistico;

settore chimico;

settore arti grafiche;

settore informatica;

settore disegno industriale;

Tale sistemazione e nuova regolamentazione degli indirizzi, riuniti in settori, raccoglierà le classi di laurea di matrice tecnica consentendo così ai sensi dell'art. 8 comma 3 del DPR 328/2001 di dare ospitalità, nel nuovo Albo Unico, anche ai diplomati universitari.

Chi ha partecipato al congresso ha potuto tastare il polso di una categoria che, nell'anno del compimento del suo 75° di fondazione, non vuole essere spettatrice e subire passivamente le modifiche normative in atto, ma vuole essere attrice del cambiamento per migliorare e salvaguardare il proprio futuro.

Ne è testimonianza concreta la mozione congressuale, votata all'unanimità dagli 81 presidenti presenti, che incentrata sulla riforma delle professioni, traccia a chiare lettere il cammino che il C.N.P.I. dovrà intraprendere nel prossimo futuro.

4

come



Mozione

I collegi provinciali dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati, riuniti in Congresso a Bari presso lo Sheraton Nicolaus Hotel

UDITA

la relazione del Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati l'approvano ed esprimono condivisione della linea politica emersa.

L'intervento del presidente nazionale e alcuni momenti del Congresso



CONSIDERATO

1. che il DPR 5 giugno 2001, n. 328, modificando le modalità d'accesso all'esercizio delle attività proprie della libera professione del Perito Industriale, ha riconosciuto il suo livello di formazione tecnica di rango universitario;
2. che, nello scenario normativo attuale, il CNPI dovrà affrontare la riorganizzazione degli accessi agli Albi professionali.

APPROVANO

l'impostazione politica del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

RIBADISCONO

1. che l'attuale DPR, con la previsione dell'improbabile istituzione delle sezioni B, ha ingenerato malintesi interpretativi ed ingiuste sperequazioni rispetto alle professioni annoverate all'art. 55 DPR n. 328/2001;
2. che improrogabile ed urgente risulta la modifica dell'art. 55 DPR 5 giugno 2001, n. 328, con l'istituzione di un Albo Unico di Ingegneri Tecnici, suddiviso in macroaree di settore, che comprenda i laureati triennali ed i diplomati universitari con le competenze attribuite alle professioni di primo livello preesistenti al DPR 328/2001, intensificando l'azione di collaborazione intrapresa con le altre Categorie Professionali.

AUSPICANO E FANNO VOTI

affinché il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati:

- a) costituisca un rapporto utile con i Collegi Provinciali basato su collegamenti informativi al fine di gestire banche dati comuni sia degli iscritti che delle informazioni. Per detto rapporto si rende necessario il potenziamento degli uffici di segreteria;
- b) prosegua, in stabile coordinamento con l'Ente di Previdenza di Categoria (EPPI), l'azione intrapresa e la politica di collaborazione sinora attuata con le altre Categorie delle professioni tecniche di primo livello, con i diplomati universitari, i laureati triennali e con le Istituzioni in

- vista della creazione di un "Albo Unico degli Ingegneri Tecnici", per costituire un'unica "casa" per le professioni di primo livello;
- c) istituisca un'attività di monitoraggio costante anche presso tutti gli Organi Istituzionali di Governo Centrale e Periferico per conoscere in tempo reale ogni loro attività che possa, in qualche modo, interessare la Categoria;
 - d) intervenga sul regolamento della Formazione Continua, traducendo l'esperienza acquisita e le indicazioni dei Collegi per il suo miglioramento, nonché consideri l'ipotesi di convenzione con una Università telematica, anche per il conseguimento della laurea triennale quale ulteriore possibilità di formazione permanente;
 - e) valorizzi la formazione continua, quale diritto di tutti i professionisti iscritti agli Albi Professionali organizzando le relative attività anche di concerto con la Fondazione Opificium, coadiuvata eventualmente da organismi di categoria decentrati a livello regionale e/o provinciale;
 - f) costituisca uno staff d'esperti, in sinergia con i rappresentanti delle Commissioni, al fine di supportare in modo stabile le attività tecniche, giuridiche e legislative della Categoria;
 - g) intensifichi i rapporti con l'EPPI, costituendo un gruppo di professionisti esperti nelle problematiche tecniche, legislative e previdenziali della Categoria, al fine di pianificare e garantire una stabile attività giuridica e legislativa, le cui risultanze possano validamente supportare la vita istituzionale dei Collegi.

Il collegio di Como è parte attenta e collaborativa a quest'ipotesi di lavoro, che il nuovo Consiglio Nazionale sta intraprendendo di concerto con le professioni tecniche, e ritiene tale soluzione assolutamente allineata ai due livelli professionali attualmente esistenti in Europa.

Lo studio diventa "Sportello on line"

Convenzione per l'utenza del servizio telematico relativo all'accesso negli archivi informatici del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico, per la consultazione degli atti-concessione per enti, persone giuridiche e persone fisiche

A cura del segretario del Collegio

LA CONVENZIONE

Il Collegio dei Periti industriali e dei Periti Industriali Laureati di Como, l'Agenzia del Territorio e Visura Spa, hanno siglato un'importante Convenzione (Protocollata il 5 ottobre 2004) che consente agli iscritti al Collegio di diventare una sorta di **"sportello telematico"** del Catasto, delle Camere di Commercio, del P.R.A. e della Conservatoria dei registri immobiliari.

In base alla Convenzione ogni Perito, iscritto al Collegio, potrà evitare di recarsi all'ufficio del Catasto, in Camera di Commercio o allo sportello ACI e, **direttamente dal proprio studio**, stampare visure e mappe catastali ed espletare tutte le pratiche relative al Registro Imprese.

Il servizio, rende possibile "dialogare" via Internet con il singolo ufficio del Catasto e la singola Camera di Commercio anche in orari in cui gli sportelli sono normalmente chiusi e, quindi, richiedere in tempo reale tutte le informazioni necessarie ad un moderno esercizio della professione.

In virtù infatti di tale impegno, assunto in prima persona dal Collegio di Como con l'Agenzia del Territorio, il costo di una misura, estratta sull'ufficio del catasto di Como, passa dagli attuali € 5,16 (servizio erogato dal CNPI a livello nazionale) a soli € 2,58 consentendo una **riduzione del 50%**.

I SERVIZI

Il sistema, che è **operativo dal 22 ottobre 2004**, consente di ottenere, via Internet, il rilascio di:

- visure e mappe catastali secondo diversi parametri di ricerca,
- visure ordinarie o storiche in CCIAA,
- assetti societari,
- protesti,
- atti costitutivi di società e consorzi e relativi atti modificativi, atti di trasferimento quote di s.r.l.,
- atti di cessione d'azienda,
- bilanci societari d'esercizio e di liquidazione,
- procedure concorsuali,
- visure al P.R.A.

IL RUOLO DI VISURA SPA

Per quanto attiene il ruolo tecnico, la società Visura provvederà:

- Al collegamento in rete dei singoli studi con i server centrali e alla interconnessione con la rete dell'Agenzia del Territorio, Infocamere, P.R.A.
- All'assistenza e informazione agli studi collegati. È attivo un servizio di **assistenza telefonica** tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:00 al numero **06-6841781** per problemi relativi alla consultazione delle Banche Dati e/o legati ai collegamenti di rete.

ACCORDO

- A predisporre le fatture per i singoli studi in ragione degli specifici versamenti ed a fornire, sempre on-line, l'estratto conto per ogni singolo cliente per il quale si è operato;
- Ad incassare dai singoli studi i diritti di segreteria.

COME USUFRUIRE DEL SERVIZIO

1) Come iscriversi

Una volta entrati nella pagina dei **"Link"** del sito www.peritiindustriali.como.it e aver cliccato sul Link <http://cpicomo.visura.it> si deve cercare sul menu a sinistra la voce **"Iscrizione"**.

L'iscrizione è gratuita, senza impegno e senza spese di mantenimento si fa una sola volta e serve a registrare i dati necessari per la fatturazione.

Durante questa fase si inseriscono i propri dati, facendo attenzione a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica, e definendo una propria USER NAME e PASSWORD.

Un controllo sul codice fiscale inserito consentirà l'accesso ai soli Periti iscritti all'albo di Como.

N.B.: PER TUTTI COLORO CHE SONO GIÀ FRUITORI DEL SERVIZIO EROGATO ATTRAVERSO IL CNPI E INTENDONO INVECE AVVALERSI DEL NUOVO SERVIZIO, UNA SEMPLICE E-MAIL ALL'INDIRIZZO CPICOMO@VISURA.IT CONSENTIRÀ GRATUITAMENTE E IN POCHESSIMO TEMPO IL PASSAGGIO DELLA PROPRIA POSIZIONE AMMINISTRATIVA, DA UN SITO ALL'ALTRO.

2) Come si esegue il versamento

Alla voce **Versa sul conto**, si sceglie l'importo e la modalità del versamento. Per posta elettronica si riceve la fattura d'ogni

versamento. L'importo è libero, quindi si può versare qualsiasi cifra tramite:

- Carta di Credito Visa, Master Card, American express, Diners, in modalità sicura, sul conto telematico Banca Sella, in pochi secondi riceve l'accredito a video e può subito operare
- Assegno non trasferibile.
- Bonifico sul conto ordinario.
- Conto Corrente Postale

3) Come si opera

Il servizio funziona con il sistema del **conto ricaricabile a scalare**.

Il conto viene aggiornato ogni volta che si esegue un versamento (accredito) o un'operazione di consultazione (addebito).

L'utente, effettuato il primo versamento, può usare tutti i servizi.

Troverà nelle FAQ istruzioni dettagliate e chiare sull'uso d'ogni banca dati e sul listino costi delle interrogazioni.

Effettuata una visura, stampata una mappa catastale, lo studio si vedrà detrarre via via dal suo credito (sempre presente a video) gli importi corrispondenti (anche questi dichiarati a video).

Mentre per l'accesso alle banche dati delle CCIAA non è richiesto alcun canone, per l'accesso al Catasto è previsto un canone annuale di € 24,79 che verrà detratto al momento del primo accesso alla banca dati. Altra caratteristica specifica della banca dati Catasto è costituita dal credito minimo (€ 25,00) richiesto per svolgere operazioni di consultazione all'interno del sistema.

Nelle pagine seguenti si riportano le tabelle riepilogative dei servizi con i relativi costi.

ACCORDO

Catasto - servizio Visure Catastali

Voce del servizio	Costo in Euro IVA esclusa
Visura Terreni/Fabbricati di Como e provincia	
Quota Catasto (per pag. logica)	1,29
Quota Servizi Telematici (per pag. logica)	1,29
Visura Terreni/Fabbricati escluse Como e provincia	
Quota Catasto (per pag. logica)	3,87
Quota Servizi Telematici (per pag. logica)	1,29

I prezzi comprendono i Diritti di Segreteria, e sono IVA esclusa.

Ricordiamo che per accedere ai servizi offerti dalla banca dati "Catasto - Visure Catastali" è dovuta una retta annuale di **€ 24,79 + IVA**, che verrà detratta al momento dell'entrata nel servizio stesso.

Ricordiamo inoltre che l'Agenzia del Territorio ha cambiato la modalità di accesso al SISTER richiedendo un credito minimo per l'accesso al sistema. Tale importo è stato fissato a € 25,00

Gli estratti di mappa sono disponibili solo sui Terreni.

Il servizio non è attivo per le sole provincie di Trento e Bolzano.

Leggi le ulteriori informazioni sull'utilizzo della Banca Dati

8

como

Banche dati delle Camere di commercio

Voce del servizio	Costo in Euro IVA esclusa
Visura Camerale	
Ricerca per visura ordinaria e storica	0,52
Visura ordinaria	5,01
Visura storica	5,94
Protocollo	
Visura protocollo	1,45
Ricerca negativa Visura di protocollo	0,47
Soci	
Ricerca	0,52
Scheda società	5,17
Scheda socio Attuale	4,60
Scheda Socio Storica	5,17
Scheda Persona	4,60
Bilanci	
Ricerca	0,52
Richiesta Bilancio Ottico	6,32
Per pagina di stampa	0,42
Atti Ottici	
Lista Atti disponibili	0,72
Estrazione atto	7,43
Costo per pagina	0,38
Protesti	
Ricerca	0,52
Visura del titolo	0,98

ACCORDO

Voce del servizio	Costo in Euro IVA esclusa
Procedure concorsuali	
Ricerca negativa	0,72
Prospetto informazioni concorsuali	2,89
Import Export	
Ricerca negativa	0,72
Scheda impresa	2,33

I prezzi comprendono i Diritti di Segreteria, e sono IVA esclusa.

Servizi Pregiudizievoli - Visure da Conservatoria

Voce del servizio	Costo in Euro IVA esclusa
Pregiudizievoli	
Ricerca anagrafica pregiudizievoli	2,07
Ricerca anagrafica protesti	0,52
Integrato Protesti e Pregiudizievoli	
Integrato Protesti e Pregiudizievoli	3,36
Visualizzazione protesti	1,03
Visualizzazione pregiudizievoli	0,52
Ricerca anagrafica pregiudizievoli	1,03
Visure da conservatoria	
Visura Singola	54,22
Visura Doppia	77,47
Visura Tripla	103,29

I prezzi comprendono i Diritti di Segreteria, e sono IVA esclusa.

9
come

Il prezzo delle Visure è fisso fino a 30 formalità contenute nella Visura. Qualora la Visura ecceda le 30 formalità, Crif Business Information Services si riserva la facoltà di non effettuare la richieste pervenute o di effettuare a fronte di un corrispettivo maggiorato da concordare con il cliente. Tali Visure sono erogate in modalità differita; l'attesa media è di c.a 10 gg. lavorativi. Il risultato della ricerca è sempre la quadratura a saldo.

Pubblico Registro Automobilistico

Voce del servizio	Costo in Euro IVA esclusa
Ricerca	
Veicolo non in archivio	1,03
Veicolo con situazione giuridica non valida	5,10
Veicolo con situazione giuridica valida	5,10

I prezzi comprendono i Diritti di Segreteria, e sono IVA esclusa.

Ricordiamo che per accedere ai servizi offerti dalla Banca Dati del Pubblico Registro Automobilistico è dovuta una retta annuale di € 10 + IVA, che verrà detratta al momento dell'entrata nel servizio stesso.

Il "terzo" Condono edilizio

**Nella disciplina regionale
di cui alla L.R. 3.11.2004 n. 31**

A cura di avv. Massimo Bottinelli

È da poco alle spalle la fatidica data del 10 dicembre 2004, termine ultimo (salvo proroghe dell'ultimo momento) per la presentazione delle domande di sanatoria per chi intende avvalersi del terzo condono edilizio. Il quadro normativo che disciplina l'istituto si è, da ultimo, completato, in Lombardia, con l'emanazione della legge regionale n. 3 novembre 2004 n. 31, entrata in vigore il giorno 6 novembre 2004, successivo alla sua pubblicazione sul B.U.R.L.

La legge regionale da attuazione a disposizioni contenute nell'art. 32 del D.L. 269/03, che aveva istituito a favore delle regioni riserve di legge su specifici temi (quali l'ammissione al condono delle tipologie di abuso n. 4-5-6- in aree non vincolate) ed alle statuizioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 196 depositata il 26.6.2004 che aveva demandato alle Regioni, in attuazione dei poteri legiferativi concorrenti su materia disponibile ex art. 117, comma 3, della Costituzione, il compito di dettare la disciplina del condono edilizio relativamente ai seguenti aspetti:

- possibilità, condizioni e modalità per l'ammissibilità al condono di tutte le tipologie edilizie di cui all'allegato 1 della Legge sul condono;
- limiti volumetrici dei fabbricati ammessi alla sanatoria, qualora inferiori a quelli stabiliti dalla legge statale;
- effetti del silenzio del Comune sulla domanda di condono;
- misura dell'anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative modalità di versamento;
- casi in cui è ammessa la sanatoria nelle aree demaniali.

Il coordinamento fra la disciplina statale e quella regionale è regolato sulla base del principio san-

cito dall'art. 1 della L. R. n. 31/2004 per cui in Lombardia si applica, per la sanatoria degli abusi edilizi, la disciplina sostanziale e procedurale prevista dalla disciplina statale (art. 32 del d.l. 30.9.2003 n. 269 ed allegati, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003, ulteriormente modificato dall'art. 5 del d.l. 12.7.2004 n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2004 n. 191) ad eccezione ("salvo") di quanto disposto dalla legge regionale

L'applicazione di questo principio su particolari tematiche (ad es. individuazione delle opere ammesse - ampliamenti e nuove costruzioni) non comporta particolari problemi di carattere interpretativo, in quanto la disciplina applicabile è facilmente individuabile in ragione delle inconciliabili differenze fra la norma statale e quella regionale.

In altri casi, mancando una divergenza di disciplina netta ed inconciliabile, l'individuazione della normativa applicabile non è altrettanto immediata e lascia spazio all'interpretazione.

È il caso degli abusi in aree vincolate per i quali va stabilito se il comma 1 dell'art. 3 della L.R. 31/2004, che esclude dalla sanatoria le opere soggette a vincoli d'inedificabilità assoluta, costituisce una preclusione alla sanatoria ulteriore rispetto a quella già sancita dalla legge statale (art.32, comma 27, lett. d) o se questa, in Lombardia, sia la sola preclusione da verificare, ad esclusione cioè di quelle statali.

Ma è questa la conseguenza dell'assetto ordinamentale nelle materia di competenza legislative concorrente tra le quali rientra quella del "governo del territorio" che, come affermato dalla Corte Costituzionale, è significativamente coinvolto dalla normativa sul condono edilizio.

CONDONO

Seguono tracce di confronto sui seguenti argomenti:

1. ampliamenti e nuove costruzioni condonabili;
2. mutamenti di destinazione d'uso condonabili;
3. sanatoria nelle aree soggette a vincoli

1. Ampliamenti Ammessi

Ampliamenti di fabbricati esistenti, qualunque sia la destinazione d'uso, entro il limite del 20% della volumetria originaria o, in alternativa, di 500 mc. Trattasi di due criteri alternativi fra loro, che possono essere scelti dal soggetto interessato, secondo valutazioni di convenienza in relazione all'entità dell'abuso da sanare.

Nuove costruzioni ammesse al condono

- Nuove costruzioni, residenziali e non, senza limiti di volumetria, realizzate in assenza di titolo, qualora le stesse siano conformi al P.R.U.G. vigente;
- nuove costruzioni pertinenziali ad edifici esistenti, purchè prive di funzionalità autonoma

Occorre tener conto:

- che la nozione di "nuova costruzione" è, compiutamente, definita dall'art. 3, I comma, lettera e), del Testo Unico in materia Edilizia (D.P.R. 380/2001); costituiscono, quindi, nuova costruzione tutte le opere abusive che rientrano nelle categorie delineate ai punti e1) - e7) dell'art. 3.
- che la nozione di pertinenza urbanistica ha peculiarità proprie rispetto a quella civilistica (definita dall'art. 817 Codice Civile) nel senso che è più ristretta, come affermato da consolidata giurisprudenza che qualifica pertinenziali le opere che hanno la sola funzione di accrescere il valore e l'utilità del bene principale, in quanto insuscettibili di produrre un proprio reddito senza subire modificazioni fisiche; che hanno una dimensione modesta rispetto al bene principale nel rispetto del principio di proporzionalità e tale da non alterare in modo rilevante l'assetto del territorio, che hanno un rapporto funzionale e di servizio con il bene principale cui accedono in modo da non poter avere una destinazione autonoma rispetto a questo.

Deve, in buona sostanza, trattarsi di strutture prive di funzionalità autonoma, da intendersi anche (e soprattutto) in senso tecnico-materiale: il manufatto non può essere goduto separatamente ed indipendentemente dall'edificio principale che, ai fini della sanatoria, deve necessariamente esistere.

Un utile e qualificato riferimento per qualificare, dal punto di vista quantitativo, un'opera come pertinenza è dato dall'art. 3, comma 1, lettera e.6) del Testo Unico in materia edilizia, secondo cui costituiscono pertinenze i manufatti che hanno un volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale.

Per quanto concerne le autorimesse, manufatti pertinenziali ed accessori certamente tra i più diffusi, va precisato che il rapporto di pertinenza sussiste anche a prescindere dall'esistenza di un atto di vincolo formale d'asservimento tra l'autorimesa e l'unità immobiliare cui accede e che questo può sussistere anche ove la superficie degli spazi a parcheggio sia superiore a quella minima di legge. (1mq./10 mc. ai sensi dell'art. 2 della legge 122/89)

Per gli spazi a parcheggio, infatti, il rapporto di pertinenza è caratterizzato dalla contemporanea sussistenza di due elementi:

- elemento soggettivo: il parcheggio deve essere destinato al servizio di un'unità immobiliare con vincolo di strumentalità e complementarietà funzionale; l'atto di destinazione dell'avente diritto deve essere in ogni caso basato sulla necessità ed oggettività del rapporto pertinenziale;
- elemento oggettivo: il parcheggio (cosa accessoria) destinato al servizio di un'unità immobiliare (bene principale) non deve esorbitare rispetto all'esigenza di un effettivo uso normale di chi detiene il bene principale; in altri termini, il bene accessorio deve avere dimensioni più limitate rispetto al bene principale, ma, comunque, tali da soddisfare le esigenze dell'unità immobiliare di riferimento.

2. I Mutamenti di destinazione d'uso ammessi

L'art.2, comma 2, esclude la sanatoria dei mutamenti di destinazione d'uso, qualora superiori a 500 metri cubi per singola unità immobiliare e non conformi alle previsioni urbanistiche comunali

CONDONO

12
como

vigenti alla data di entrata in vigore della legge. Si ricava, a contrario, che sono ammessi al condono i mutamenti di destinazione d'uso riferiti ad abusi inferiori a 500 mc. per singola unità immobiliare anche se in contrasto con le previsioni del P.R.G. che, in base all'art. 1 della L.R. 1/2001, deve individuare, zona per zona, le destinazioni d'uso non ammesse, essendo, in difetto di espresse esclusioni, attuabili tutte le altre destinazioni. La fattispecie normata riguarda il mutamento d'uso funzionale, cioè il mutamento eseguito senza opere edilizie a ciò preordinate; occorre, infatti, tener conto del principio sancito dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 15.1.2001 n. 1, che "attrae" i mutamenti di destinazione d'uso connessi con l'esecuzione di opere edilizie nell'ambito del regime, sostanziale e formale, dell'intervento edilizio che accompagna il cambio di destinazione. Si applica, in questo caso, la disciplina del condono prevista per l'opera abusiva che ha determinato il cambio di destinazione d'uso.

Non ha senso, a mio parere, richiedere per i mutamenti funzionali inferiori a 500 mc. la conformità al P.R.G. se solo si considera che detti mutamenti, allorchè interessino unità immobiliari, o parti di esse, con superficie lorda di pavimento non superiore a 150 mc. (parliamo, quindi, di una volumetria virtuale di 450 mc.) sono del tutto liberi mentre soggiacciono a preventiva e semplice comunicazione quando oltrepassino questa soglia. Ne deduco, dunque, che la legge regionale, comandando sul punto un vuoto della normativa statale, ha reso condonabili i cambi d'uso funzionali contrastanti con le previsioni urbanistiche comunali (in riferimento alla specifica zona omogenea che interessa considerare) purchè inferiori alla soglia di 500 mc.

3. Condono nelle aree vincolate

La condonabilità degli abusi nelle aree vincolate è uno degli aspetti sicuramente più problematici della disciplina statale sul condono, per il contrasto fra la prescrizione contenuta nel comma 27, lett. d) dell'art. 32 della legge Nazionale che esclude dal condono le opere abusive non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e il comma 43 del medesimo art. 32 che (riscrivendo il testo dell'art. 32 della legge 47/1985) ammette al condono gli

abusivi in aree vincolate, con esclusione delle sole fattispecie disciplinate dall'art. 33 della legge 47/1985 (vincoli, istituiti prima dell'abuso, comportanti inedificabilità assoluta).

La legge regionale, sul punto, ha dettato all'art. 3 una norma molto chiara nella sua formulazione letterale, che esclude dalla sanatoria gli abusi commessi in aree soggette a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere nonché dei beni ambientali e paesaggistici qualora il vincolo comporti l'inedificabilità assoluta e sia stato imposto prima dell'esecuzione delle opere.

L'interpretazione più semplice è immediata, aderente al testo di legge, che discende dalla lettura dell'art. 3 è la seguente: le opere ammesse al condono in applicazione dell'art. 2 della Legge regionale allorchè ricadano in aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta, sono sanabili previa acquisizione del parere favorevole previsto dall'art. 32 della legge 47/1985.

Il conseguimento del condono è quindi subordinato al parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo ex art. 32 della legge 47/1985, la cui applicabilità è espressamente richiamata dall'art. 3, comma 2, della legge regionale.

Occorre tener conto che:

- in materia ambientale, il Comune esercita i poteri subdelegati dall'art. 4, comma 2, della L.R. n. 18/1997;
- il rilascio del parere ambientale favorevole, determina l'obbligo di corrispondere, ai sensi dell'art. 167 del D.L.vo 22.1.2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del paesaggio) una somma rapportata all'entità della violazione ambientale che, in applicazione dei criteri stabiliti dal D.M. 26.9.1997, è pari al 3% del valore d'estimo dell'unità immobiliare;
- il rilascio del titolo in sanatoria estingue anche il reato per la violazione del vincolo, in forza della previsione contenuta nel comma 43 dell'art. 32 che ha riformulato l'art. 32 della legge 47/1985.

appendice legislativa:

- testo L.R. 31/2004

Versione ufficiale in lingua italiana
della norma europea
EN 12464-1 (edizione novembre 2002)
approvata dal CEN

La nuova norma UNI-EN 12464-1 ottobre 2004

A cura del per. ind. Severico Guido

Finalmente anche in Italia possiamo ufficialmente "pensionare" la norma illuminotecnica **UNI 10380/1994 - Uni 10380:1994/A1 dell' ottobre 1999**. La nuova norma specifica i requisiti illuminotecnici **per i posti di lavoro in interni** (escluse le miniere sotterranee), che corrispondono alle esigenze di comfort visivo e di prestazione visiva.

Sono considerati tutti i compiti visivi abituali, inclusi quelli che comportano l'utilizzo di attrezzature munite di videoterminali.

La norma non specifica i requisiti illuminotecnici riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e non rientra nello scopo e campo di applicazione dell'articolo 137 del trattato CE, sebbene i requisiti illuminotecnici, specificati nella norma EN-UNI, generalmente soddisfano le esigenze di sicurezza (le norme UNI sono norme prestazionali). I requisiti illuminotecnici riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro possono essere contenuti nelle Direttive basate sull'articolo 137 del trattato CE e nella legislazione nazionale. La norma non riporta soluzioni specifiche, non limita la libertà del progettista di sperimentare nuove tecniche, né l'applicazione di apparecchiature innovative.

Per consentire alle persone lo svolgimento efficace ed accurato dei compiti visivi dovrebbe essere fornita una illuminazione adeguata ed appropriata. L'illuminazione può essere naturale, artificiale o mista. Il livello di visibilità e di comfort richiesti nella maggior parte dei posti di lavoro dipendono dal tipo e dalla durata dell'attività. La norma specifica i requisiti relativi agli impianti di illuminazione in termini di quantità e qualità. Sono inoltre fornite le raccomandazioni di buona pratica di illuminazione.

La norma **EN 12464** introduce il concetto di **area**

sede del compito visivo (task area), in cui devono essere rispettati i criteri di qualità illuminotecnica, mentre per le aree circostanti possono essere considerati valori inferiori, 500-300-200 lx, o dello stesso valore del compito per illuminamenti inferiori. Quest'area può essere orizzontale, verticale o inclinata. Su tale superficie è necessario garantire il **valore dell'illuminamento mantenuto** ed anche un'uniformità (ossia il rapporto fra illuminamento minimo e medio nella zona della mansione visiva) pari a **0,7**. Per le zone circostanti l'uniformità scende a 0,5. Con l'introduzione delle **task area**, le nuove norme EN 12464 **cambiano le abitudini di progettazione**, poiché la disposizione degli apparecchi nei locali non deve essere più necessariamente "geometrica" e regolare.

La valutazione dell'abbagliamento "molesto" deve essere considerata utilizzando il metodo tabellare CIE dell'indice unificato di **abbagliamento UGR (Unified Glare Rating)** ed è indicata per ogni compito visivo dalla norma, accanto all'illuminamento e alla resa cromatica della sorgente luminosa.

Per ultimo il "nuovo" **Fattore di manutenzione** che interviene per il calcolo degli apparecchi di illuminazione necessari a raggiungere l'illuminamento mantenuto richiesto, **impone scelte ponderate e complesse**, ben diverse dal banale e fortunatamente defunto fattore di manutenzione M (citato nella norma UNI 10380) che si poteva desumere da una semplicissima tabella.

L'applicazione corretta della nuova norma **UNI-EN 12464** richiederà una grande qualificazione professionale da acquisire cogliendo le opportunità di formazione offerte e attentamente selezionate in ragione della competenza di chi le propone.

Lavoro autonomo e riunioni di coordinamento

Una rubrica importante che risponde alle numerose richieste dei colleghi giunte alla Consulta provinciale dei Coordinatori. Obiettivo puntato sui due temi principali

A cura della Commissione Sicurezza

Nell'ambito della nostra rubrica dedicata alla sicurezza nei cantieri e facendo seguito alle numerose richieste che pervengono alla segreteria della Consulta Provinciale dei Coordinatori da parte di colleghi, che ci chiedono di dare risposta ad alcuni loro quesiti, intendiamo, in questo spazio, approfondire alcune tematiche che nei colloqui appunto avuti con i coordinatori, più spesso ricorrono.

In particolare in questo numero ci occuperemo di:

- a) il lavoratore autonomo
- b) le riunioni di coordinamento

Sempre più colleghi, ci stimolano ad approfondire le tematiche di cui sopra, proprio perché riscontrano sempre più spesso la presenza nei loro cantieri dei lavoratori autonomi, come forza lavoro predominante rispetto alle piccole e medie imprese. In questo caso si trovano ad affrontare tematiche a volte difficili, anche per "l'opposizione" dei committenti che normalmente affidano direttamente i lavori da effettuare. Un approfondimento delle tematiche richieste, da parte della Consulta Provinciale, è quindi doveroso, senza avere la pretesa di essere la "panacea di tutti i mali" ma al solo scopo di offrire ove possibile, un valido sostegno ai colleghi e soprattutto, con l'augurio di aprire un efficace dialogo costruttivo.

A) IL LAVORATORE AUTONOMO

Chi è il lavoratore autonomo?

Il lavoratore autonomo, come definito dal CC, è colui che si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Sempre il CC (Art. 2083), definisce i piccoli imprenditori come "coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia". Le due definizioni se pur simili si differenziano per il fatto che l'attività di piccolo imprenditore presenta comunque l'esigenza di un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale, mentre quella del lavo-

ratore autonomo è priva di qualsiasi forma di organizzazione. La direttiva comunitaria n. 92/57/CEE definisce il lavoratore autonomo come: "qualsiasi persona diversa da quella di cui all'art. 3 lettera a) e b) della direttiva 89/391/CEE la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera". Quindi, possiamo affermare che il lavoratore autonomo non è né datore di lavoro (di se stesso) né lavoratore subordinato (a se stesso) ma piuttosto un soggetto al quale non è preclusa la collaborazione dei famigliari, essendo il rapporto lavorativo con quest'ultimi escluso dal vincolo di subordinazione. Questa definizione è stata mantenuta all'art. 2 lettera a) D.Lgs n. 626/94 che recepisce la direttiva "quadro" n. 89/391/CEE; viceversa il D.Lgs n. 494/96 all'art. 2 comma 1 lettera d) definisce: "Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione". Comparando, la definizione data dal CC con quella dei D.Lgs 626 e 494 notiamo che viene a mancare il carattere di prevalenza del lavoro proprio; si afferma quindi che il lavoratore autonomo è persona fisica singola, che concorre alla realizzazione dell'opera senza alcun apporto di lavoro altrui indipendentemente dal suo inquadramento presso la CCIAA. Accertato che il lavoratore autonomo, nei cantieri, è lavoratore singolo non soggetto a vincolo di subordinazione, è importante sottolineare che nei cantieri occorre valutare la effettiva e concreta sussistenza dei poteri in capo al soggetto qualificato come responsabile, per cui nell'ambito della normativa di prevenzione degli infortuni e di quella dell'igiene del lavoro, l'individuazione dei destinatari degli obblighi di sicurezza e di salute va fatta "con riferimento alle mansioni in concreto e non alla qualificazione astratta rivestita". In base a tale principio è stata espressa la nozione di "datore lavoro di fatto" ... chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve considerarsi automatica-

SICUREZZA

mente tenuto ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre che esse siano rispettate. Questo principio porta a considerare, nell'ambito del cantiere, la posizione effettivamente assunta dal lavoratore autonomo nell'espletamento delle sue mansioni. Esaminando in dettaglio alcune situazioni di fatto riscontrabili nei cantieri con particolare riferimento all'art. 3 comma 3 D.Lgs n. 494 avremo per esempio:

- Presenza di una impresa appaltatrice ed uno o più lavoratori autonomi autentici
Ciascun lavoratore autonomo opera separatamente dagli altri e dall'impresa, con la quale ha stipulato un contratto d'opera in completa autonomia ed utilizzando mezzi propri.
È presente di fatto una sola impresa pertanto ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.Lgs n. 494 non è richiesta la nomina dei coordinatori e la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. L'Impresa è tenuta a redigere il proprio POS e/o il PSS nel caso di lavori pubblici, mentre nei confronti dei lavoratori autonomi deve applicare l'art. 7 del D.Lgs 626 fornendo loro informazioni sui rischi e promuovendo la cooperazione ed il coordinamento.
- Presenza di un'impresa appaltatrice e più lavoratori autonomi, che operano in gruppo.
La situazione di "fatto" è quella di due imprese presenti in cantiere. Infatti operando in gruppo, i lavoratori autonomi vanno assimilati a impresa, in cui uno di essi, quello che impartisce gli istruzioni, diventa di fatto datore di lavoro quindi responsabile dell'applicazione delle misure antinfortunistiche. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.Lgs n. 494 è richiesta la nomina dei coordinatori per la sicurezza e la redazione del PSC qualora l'entità dei lavori sia superiore a 200 U.G. Oppure siano presenti rischi particolari. In questo caso sia l'impresa esecutrice che l'impresa di fatto dovranno redigere il proprio POS
- Presenza di una impresa e di uno o più lavoratori autonomi integrati nella squadra dell'impresa esecutrice.
La situazione di fatto è quella di un'unica impresa esecutrice, in quanto i lavoratori autonomi operano alle dipendenze dell'impresa esecutrice il cui datore di lavoro diventa responsabile dell'applicazione della normativa antinfortunistica.

Quali sono gli obblighi di natura prevenzionistica del lavoratore autonomo all'interno dei cantieri. Attualmente, la prima e unica norma che si rivolge esplicitamente al lavoratore autonomo è il D.Lgs n. 494 che all'art. 7 stabilisce:

I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri:

1. utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del D.Lgs n. 626
2. utilizzano i dispositivi di protezione individuali conformemente a quanto previsto dal titolo IV del D.Lgs n. 626
3. si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione, ai fini della sicurezza.

B) LE RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Quali sono e come si svolgono le riunioni nella attività del coordinatore in cantiere?

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha il compito fondamentale di assicurarsi che tutti i soggetti che operano in cantiere, a qualsiasi livello, abbiano ricevuto la formazione/informazione adeguata in relazione all'opera da realizzare.

Il CSE di fatto, è il vero regista della sicurezza in cantiere, spetta a lui il compito di "segnare il tempo operativo" in concerto con la D.Lavori.

Inoltre, il CSE ha altresì il compito, altrettanto importante di assicurarsi che tutte le decisioni operative assunte siano trasmesse in tempi reali ai vari livelli dell'organizzazione di cantiere, deve cioè avere la certezza che tutti, anche i lavoratori, vengono informati in relazione a quanto può cambiare rispetto alle informazioni ricevute in precedenza.

IN BREVE SI POTREBBE DIRE CHE TUTTO L'OPERATO DEL CSE DOVREBBE AVVENIRE ATTRAVERSO RIUNIONI DI MERITO E PER ISCRITTO

Nella fase di inizio del cantiere, il CSE si trova come interlocutore l'impresa che si è aggiudicato l'appalto, è con il responsabile di questa che deve stabilire immediatamente un rapporto di confronto costruttivo, di individuazione dei ruoli e delle rispettive competenze, responsabilità e ambito di intervento. Durante la prima riunione, la quale deve essere oggetto di verbale, il CSE deve accertare che l'impresa abbia ricevuto copia del PSC, abbia realmente esaminato ed assimilato i contenuti dello stesso, abbia realmente trasmesso al proprio rappresentante dei lavoratori RLS copia del PSC e nel contempo allo stesso sia stato illustrato sui suoi contenuti. Non è sufficiente trasmettere o dichiarare di aver trasmesso copia del PSC al RSL, ma il CSE deve accertare direttamente con il Rappresentante dei lavoratori che abbia ricevuto tutte le informazioni necessarie e comprensibili relative al contenuto del piano. Purtroppo, viste le dimensioni delle imprese che operano in edilizia, spesso questo importantissimo tassello della sicurezza nel cantiere non è realizzabile da parte del CSE.

Apriamo con questo numero, la rubrica:

"IL SARCASMO IN CANTIERE" pillole umoristiche raccolte qua e là.

La voglia di stemperare il clima "caldo" che incontriamo tutte le volte che ci occupiamo di sicurezza in cantiere, ci ha convinti a pubblicare di volta in volta, alcune frasi raccolte in "giro per i testi", non per trasformare la sicurezza in cantiere in una barzelletta, ma forse per invitare tutti ad avere un atteggiamento più sereno nei confronti di questa importante, senza però tralasciare l'importanza del tema trattato.

- I computer sono inaffidabili, ma gli uomini ... lo sono ancora di più.
- Qualsiasi sistema che dipende dall'affidabilità umana è ... inaffidabile.

Disegno di legge finanziaria 2005

Importanti novità per combattere l'evasione fiscale dei contribuenti

Non mancano le novità che interessano la categoria dei Periti

A cura dell'avv. Eugenio Testoni

16
come

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 29 settembre 2004 il disegno di legge finanziaria per il 2005. Esso introduce considerevoli novità riguardo gli obblighi e gli adempimenti dei contribuenti al fine di contrastare l'evasione fiscale.

Interessano tutti i cittadini ma alcune novità sono di maggior interesse per i Periti Industriali.

Importante annotazione è che **non si tratta ancora di legge dello stato** per cui occorrerà attendere l'approvazione definitiva da parte del Parlamento prima di considerarla operativa. L'esperienza insegna che dovremo attenderci mutamenti.

Studi di settore

Gli studi di settore sono sempre più un importante strumento utilizzato dall'Amministrazione finanziaria per valutare la capacità del contribuente di produrre ricavi o compensi e sono elaborati tramite la sistematica raccolta non solo di dati di carattere fiscale, ma anche di altri elementi che caratterizzano l'attività e il suo contenuto economico.

Le modifiche contenute nel disegno di legge della Finanziaria 2005 riguardano:

- L'aggiornamento;
- L'accertamento;
- L'adeguamento alle risultanze degli studi di settore.

Evoluzione studi di settore:

Per ciascun studio di settore è previsto l'obbligo di effettuare l'aggiornamento ogni quattro anni, sentite le associazioni professionali e di categoria. Inoltre, le risultanze degli studi saranno aggiornate ogni anno (indicizzate) con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT.

Accertamento per contribuenti in contabilità ordinaria:

Dal periodo d'imposta 2004, il ricorso agli studi di settore sarà previsto nei confronti di tutti i contribuenti in contabilità semplificata, nonché per tutti i contribuenti in contabilità ordinaria sia per obbligo sia per opzione **compresi gli esercenti arti o professioni**.

Analogamente a quanto già avviene con riferimento ai contribuenti in contabilità semplificata, l'accertamento sulla base degli studi di settore sarà automaticamente applicabile in caso di **non congruità anche nel singolo periodo d'imposta**.

Sino ad oggi è invece previsto che le imprese in contabilità ordinaria per obbligo siano accertabili solo se viene riscontrata l'inattendibilità della contabilità. Quelle per opzione e i professionisti solo se, in almeno due periodi di imposta su tre consecutivi, l'ammontare dei compensi e dei ricavi determinabili in base agli studi di settore sia superiore a quello dichiarato dal contribuente.

Quindi in futuro non occorrerà più lo scostamento dai ricavi o compensi presunti per almeno due periodi d'imposta su tre, ma sarà sufficiente ai fini dell'accertamento, lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito desumibile dagli studi anche per un singolo periodo d'imposta. In sostanza per tutti i contribuenti soggetti agli studi di settore l'Amministrazione Finanziaria potrà emettere un accertamento ogni anno, con il solo elemento della non congruità dichiarata dal software ministeriale.

Adeguamento agli studi di settore

Anche per l'adeguamento agli studi saranno introdotte novità che dovrebbero applicarsi dal 2005:

1. sarà previsto in via generalizzata la possibilità di adeguare in dichiarazione, senza sanzioni e interessi, i propri compensi alle risultanze dello studio di settore;

2. l'adeguamento in dichiarazione si estenderà anche ai fini IRAP;
3. ai fini dell'IVA l'adeguamento andrà effettuato, senza sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito (quindi anticipatamente rispetto al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi attualmente previsto). I maggiori ricavi o compensi dovranno essere annotati nello stesso termine in apposita sezione dei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi e successivamente indicati nella dichiarazione annuale IVA.

LOTTA al SOMMERSO nel SETTORE IMMOBILIARE

Ampliamento della comunicazione del codice fiscale:

Dovrà essere indicato il codice fiscale anche sui documenti relativi a:

- permessi di costruzione o altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia;
- denunce di inizio attività (DIA) presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia.

I dati e le notizie relativi a questi atti verranno comunicati dagli uffici pubblici all'anagrafe tributaria che li potrà utilizzare ai fini dell'accertamento fiscale.

Analogo obbligo è ora previsto, oltre che per i contratti di somministrazione di energia elettrica, anche per i contratti di somministrazione di servizi telefonici, servizi idrici, gas.

Nuove disposizioni relative alle locazioni immobiliari

Viene fissato un limite del canone convenuto al di sopra del quale non scatterà l'accertamento da parte dell'Ufficio ai fini dell'imposta di registro e IRE. Verrà inoltre introdotta una presunzione di esistenza del rapporto di locazione.

Tali disposizioni non si applicheranno ai contratti di locazione di immobili a uso abitativo stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 431/98.

L'accertamento fiscale è escluso:

- **ai fini dell'imposta di registro**, se il canone di locazione dichiarato nel contratto è non inferiore al 10% del valore catastale dell'immobile (rendita rivalutata per i moltiplicatori di cui all'art. 52, comma 4, DPR n. 131/86);
- **ai fini Ire (ex Irpef)**, se il reddito del fabbricato è dichiarato nella misura corrisponden-

te al canone di locazione risultante dal contratto, ridotto del 15%, o, se superiore, nella misura corrispondente al 10% del valore catastale.

Sempre ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, nel caso in cui sia stata **omessa la registrazione** del contratto di locazione di immobili, si presume, salvo documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi di imposta antecedenti a quello nel quale è accertato il rapporto stesso. Per la determinazione del reddito, l'importo del canone è presunto nella misura del 10% del valore dell'immobile.

Denuncia locazione alla p.s.

In futuro, il modello relativo all'obbligo di dare comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza dei dati riguardanti l'ubicazione dell'immobile, obbligo imposto a chiunque ceda la proprietà o il godimento di un fabbricato, andrà inoltrato all'Agenzia delle entrate in via telematica.

Contrasto all'evasione in materia di iva

Presentazione della dichiarazione in via telematica

Saranno **escluse** dall'obbligo di presentazione della dichiarazione in via telematica le persone fisiche che realizzeranno un volume di affari ai fini IVA inferiore a 10.000 euro (il limite attuale è di 25.822,84 euro).

Elenco dei clienti e dei fornitori

Viene reintrodotta un vetusto e laborioso adempimento: l'elenco dei clienti e dei fornitori.

La comunicazione dei dati IVA, che i contribuenti sono obbligati a trasmettere in via telematica entro il mese di febbraio di ciascun anno, dovrà essere integrata con l'**elenco dei clienti e dei fornitori**, ossia l'elenco dei soggetti IVA nei cui confronti sono state emesse e ricevute fatture nel corso dell'anno.

In particolare, per ciascun soggetto dovrà essere riportato l'importo complessivo delle operazioni effettuate (al netto delle relative note di variazione), con:

- l'indicazione dell'imponibile;
- l'indicazione dell'imposta;
- l'indicazione dell'importo delle operazioni non imponibili;

- l'indicazione dell'importo delle operazioni esenti.

L'elenco dei clienti e dei fornitori non dovrà essere comunicato dai contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Le sanzioni per l'omessa presentazione o invio dell'elenco con dati incompleti o non veritieri partiranno da un importo di \approx 258 a \approx 2.065 (art. 11, D.Lgs. n. 471/97).

PIANIFICAZIONE FISCALE CONCORDATA (cd. Concordato Preventivo Triennale)

Riguarderà il triennio 2005-2007 e sarà destinato ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo.

Il nuovo istituto presenta analogie con il concordato biennale preventivo applicato nel biennio 2003-2004 che già conosciamo e che ha avuto un successo molto limitato.

L'adesione alla pianificazione fiscale determina la definizione preventiva della base imponibile relativa all'attività svolta per il triennio 2005/2007 e comporta la limitazione dei poteri di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria.

Non potranno aderire i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che:

- a. si sono avvalsi dei regimi forfetari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta per il periodo d'imposta 2003;
- b. non erano in attività al 1° gennaio 2002;
- c. hanno dichiarato ricavi e compensi di importo superiore a 5.164.569 euro nel periodo d'imposta 2003;
- d. hanno ommesso la presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2002 e 2003.

L'agenzia delle Entrate invierà ai contribuenti una proposta di definizione concordata individualizzata. Sarà formulata sulla scorta delle risultanze degli studi di settore, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale distinti per settore e delle informazioni disponibili in relazione al contribuente. La definizione è talmente ampia che potrebbe in taluni casi divenire persino arbitraria. Il contribuente avrà a disposizione trenta giorni dal ricevimento della proposta per aderire al concordato, o accettando gli importi indicati dall'amministrazione finanziaria oppure instaurando un contraddittorio con l'Ufficio al fine di dimostrare l'infondatezza dell'importo proposto.

Per i periodi concordati:

1. saranno inibiti gli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi e IVA;
2. si applicheranno, sul reddito dichiarato eccedente quello definito, le aliquote ordinarie IRE (ex IRPEF) e IRES (ex IRPEG) ridotte di quattro punti percentuali. La riduzione non si applicherà per l'aliquota del 23% del primo scaglione IRE;
3. il versamento dei contributi previdenziali sul reddito eccedente quello definitivo sarà escluso, restando però salva la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria.

In caso di **mancato rispetto** della pianificazione concordata, da comunicare nella dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle Entrate procederà ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto dell'accordo nonché, per l'IVA, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili (sono vocaboli che giuridicamente hanno un significato molto forte); in tale ultima ipotesi troverà applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

La pianificazione fiscale sarà attuata progressivamente nel corso del triennio per singole categorie di contribuenti individuate con regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Altre novità

Omesso versamento delle ritenute

Si intende reintrodurre la responsabilità penale per l'**omesso versamento** delle ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti, entro il termine previsto per la presentazione. La responsabilità sussisterà però solo se l'ammontare delle ritenute non versate sarà superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

Indebito utilizzo di crediti

Per la riscossione dei crediti **utilizzati indebitamente** in tutto o in parte, anche in compensazione con Mod. F24, sarà prevista la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di emanare un apposito atto di recupero motivato.

Non ci resta che attendere l'approvazione definitiva.

Eugenio Testoni

Elaborato uno studio per definire le tolleranze di lavorazione d'adozzare in ambito contrattuale per fissare l'accettabilità delle opere edili

Costruire in qualità

La Consulta degli Ordini e Collegi professionali, in collaborazione con la Commissione Tecnologica del Collegio delle Imprese Edili ed Affini di Como, ha predisposto uno studio al fine di determinare, in modo oggettivo, diretto e facilmente utilizzabile, i limiti di accettazione delle lavorazioni.

A seguito di tale studio è stato elaborato un documento denominato **"Tolleranze - Costruire**

in qualità" con lo **scopo** di definire le tolleranze di lavorazione da adottare in ambito contrattuale per fissare l'accettabilità delle opere edili sia da parte del cliente nei confronti dell'impresa che da parte della stessa impresa nei confronti dei suoi fornitori/appaltatori.

Il Documento è qui di seguito riportato integralmente.



1. Introduzione

I processi di lavorazione e costruzione in ambito edilizio sono caratterizzati da una variabilità geometrica e dimensionale determinata sia dall'impiego di prodotti che, anche quando regolamentati da norme che ne definiscono le dimensioni, possiedono tolleranze dimensionali significative rispetto alle dimensioni di riferimento, sia da pro-

cessi realizzativi le cui attività sono costituite da un rilevante apporto manuale. Per questi motivi le Imprese associate hanno manifestato l'esigenza di determinare in modo oggettivo, diretto e facilmente utilizzabile i limiti di accettazione delle lavorazioni in modo da sancire in un rapporto contrattuale l'accettabilità delle opere.

2. Scopo

Il presente documento definisce le tolleranze di lavorazione da adottare in ambito contrattuale per fissare l'accettabilità delle opere edili sia da parte del cliente nei confronti dell'impresa che da parte della stessa impresa nei confronti dei suoi fornitori/appaltatori.

3. Applicabilità

Il presente documento si applica ai controlli effettuati sulle opere e sui lavori eseguiti a seguito di un contratto in assenza di chiare ed evidenti indicazioni di limiti di accettazione o tolleranze di lavorazione da rispettare e chiaramente richiamate nel contratto o nei documenti tecnici contrattuali per quanto attiene le lavorazioni richiamate nella tabella al punto 8. con esclusione delle tolleranze relative ai prodotti, compresi nelle citate lavorazioni, installati o posati in opera, i cui valori pertanto sono da considerarsi esterni. Le tolleranze espresse si riferiscono ad opere finite, lavori terminati e prodotti installati o montati in opera.

4. Documenti di riferimento

- Direttiva **71/316/CEE** del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico.
- Direttiva **73/362/CEE** del Consiglio, del 19 novembre 1973, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle misure lineari materializzate.
- Direttiva **78/629/CEE** del Consiglio, del 19 giugno 1978, che adegua al progresso tecnico la direttiva 73/362/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle misure lineari materializzate.
- Direttiva **85/146/CEE** della Commissione del 31 gennaio 1985 che adegua al progresso tecnico la direttiva 73/362/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle misure lineari materializzate.
- **UNI EN 30012/1** - Requisiti di assicurazione della qualità relativi agli apparecchi per misurazioni. Sistema di conferma metrologica di apparecchi per misurazioni.

5. Termini e definizioni

Ai fini del presente documento si applicano le definizioni citate nelle norme UNI EN ISO 9000:2000 e UNI EN 30012/1 ed i termini utilizzati nella particolare accezione di seguito definita.

Apparecchiatura: dispositivo o sistema meccanico, elettromeccanico, elettrico o elettronico, in grado di misurare, eseguire test e misurare qualsiasi parte d'opera per tenere sotto controllo o per acquisire dati per la verifica della conformità dei vari parametri alle specifiche.

Diagonale (squadra): misura della differenza di lunghezza tra le diagonali rilevate a partire dagli angoli alterni di un locale per determinare la squadra dei tavolati o delle pareti.

Dimensioni: misura lineare rilevata per identificare l'ingombro o la posizione di un elemento.

Linearità: misura rilevata per confronto accostando un regolo di 2,5 m ad un elemento e misurando lo scostamento massimo visibile.

Orizzontalità/Livello/Piano quotato: è la posizione verticale di un piano.

Pendenze: differenza espressa in percentuale tra i punti estremi di un piano omogeneo.

Perpendicolarità/Piombo: misura in cm della differenza di posizione di un elemento rispetto ad un asse ortogonale al piano orizzontale.

Planarità: è lo stato di una superficie piana che non presenta irregolarità sia convesse che concave

Quota d'imposta: misura di un piano quotato effettuata rispetto alla quota di riferimento del progetto.

Quote altimetriche dal caposaldo: misura della differenza di livello tra un elemento ed il punto caposaldo definito nel progetto.

Sconnessione: è la differenza di posizione della superficie di un elemento (ad es. piastrelle) rispetto alla superficie dell'elemento adiacente.

Taratura: controllo e/o regolazione di un apparecchiatura di misura e prova confrontandola con un'apparecchiatura campione o un campione per assicurare la precisione di misurazione richiesta garantendo la riferibilità della misura a campioni nazionali o internazionali.

6. Strumenti di misura

6.1. Scelta dello strumento

Lo strumento di misura è scelto dal tecnico incaricato della misurazione in relazione all'elemento dell'opera da misurare ed alla precisione richiesta. Lo strumento utilizzato dovrà essere integro, pulito ed in perfetto stato di manutenzione. Tutti gli strumenti dovranno esprimere valori numerici: si esclude pertanto l'impiego di strumenti che esprimono un attributo come ad esempio la livella a bolla.

6.2. Taratura

Gli strumenti impiegati per le misure relative al presente documento devono essere sottoposti a controlli di conferma metrologica e taratura in accordo alle Norme UNI EN 30012/1 in modo da garantirne la riferibilità con i campioni nazionali ed internazionali.

Fanno eccezione gli strumenti di misura lineare conformi alle Direttive Comunitarie 85/146/CEE, 71/316/CEE, 73/362/CEE, 78/629/CEE e gli strumenti, come ad es.: il filo a piombo, che si avvalgono di un principio fisico in assenza di interferenze ambientali.

7. Metodi di misura e controllo

7.1. Premessa

Si conviene che le misure sono effettuate in contraddittorio dal personale tecnico dell'impresa di costruzioni appaltatrice e dalla Direzione Lavori del Committente ovvero da un terzo di comune fiducia delle parti sia sulle opere e gli impianti realizzati dalla stessa Impresa appaltatrice che su quelli realizzati da subappaltatori. Gli strumenti sono utilizzati in accordo alle istruzioni del loro costruttore ovvero, in difetto di queste, alle indicazioni della letteratura tecnica edile.

Le tolleranze relative ai prodotti, comunque previste sia dalle norme tecniche applicabili che dai produttori o dalle associazioni di categoria, sono da considerarsi esterne all'intervallo di tolleranza relativo alle lavorazioni e quindi da sommare, con il proprio segno, alle tolleranze riportate nella presente tabella. Tutte le misure sono effettuate in modo oggettivo con l'utilizzo di strumenti che esprimano valori numerici discreti. Sono escluse tutte le valutazioni soggettive o influenzate da elementi esterni come il caso delle superfici illuminate da sorgenti laterali (luce radente). L'accettabilità del lavoro o dell'opera è determinata dal confronto diretto tra il valore riportato dal progetto ed il valore misurato al quale deve essere sommato con il proprio segno il valore della tolleranza riportata dalla presente tabella. Nel seguito sono precisate le particolari modalità di misura e controllo applicabili per il presente documento.

7.2. Campionamento delle misure

Le misure dovranno essere effettuate nei punti indicati dal progetto e, in difetto di tale indicazione, nei punti apparentemente peggiori. Il

numero delle misure da effettuare non dovrà, ove possibile, essere inferiore a tre ed il valore risulterà dalla media delle misure effettuate. I punti di misurazione, qualora non indicati dal progetto dovranno essere scelti per ogni misurazione in modo da rappresentare fedelmente l'opera e quindi tenuto conto della correttezza della misurazione esente da influenze ambientali o interferenze di altre opere.

7.3. Dimensioni (misure lineari)

Le misure lineari sono rilevate ed espresse in cm e in m.

Gli strumenti utilizzati sono:

- ↳ il metro per misure da 0 a 500 cm
- ↳ la rotella metrica per misure da 0 a 50 m
- ↳ il misuratore laser per misure superiori a 100 m

7.4. Squadra (diagonale)

La tolleranza sulla misura delle diagonali è da intendersi riferita alla differenza tra le due diagonali misurate a terra partendo dagli angoli del locale.

7.5. Piani e livelli (orizzontalità)

La misura dello scostamento è rilevata in punti distanti tra loro 4 m o, per locali più piccoli alle estremità di una parete, direttamente con un livello ottico o misurando la differenza tra l'elemento da misurare ed una linea di fede tracciata in precedenza con un livello ottico.

7.6. Planarità


La planarità è indipendente dalla pendenza e dal piano quotato considerato (orizzontalità).

Per i pavimenti, al fine di ovviare agli inconvenienti derivanti dalle deformazioni spontanee, il controllo deve avvenire:


- ↳ ad almeno un metro di distanza dall'allineamento dei giunti, dagli spiccati in elevazione e dai punti di raccordo (soglie, pozzetti, pedane, basamenti, guide, ecc.);
- ↳ entro le 72 ore dall'ultimazione dei getti in modo da minimizzare gli effetti dovuti alle tensioni durante la fase di maturazione.

Il metodo di controllo si avvale di un regolo dritto e rigido di 2 metri, o m.2,5 secondo le indicazioni relative all'elemento da controllare, alle cui estremità sono applicati due tasselli di metallo con spessore rispondente alla tolleranza concessa. Un terzo tassello delle stesse dimensioni va inserito tra staggia e superficie da misurare.


NOVITÀ



Appoggiando il regolo sulla superficie da misurare si avranno i seguenti casi:



Caso 1 Il regolo tocca il pavimento: Planarità fuori tolleranza




Caso 3 Il regolo non tocca il pavimento e il tassello passa sotto il regolo: Capovolgere il regolo




Caso 2 Il regolo tocca il pavimento e il tassello non passa sotto il regolo: Planarità entro tolleranza

A regolo capovolto sono possibili i seguenti casi:



Caso 3A Il tassello non passa: Planarità entro tolleranza



Caso 3B Il tassello passa: Planarità fuori tolleranza

22
come

7.7. Perpendicolarità (Verticalità o piombo)

Il metodo di controllo della perpendicolarità di un elemento (ad. Es. muro o pilastro) è basato sull'utilizzo, come riferimento verticale, di un filo sottile e flessibile che sostiene un peso con l'estremità conica detto filo a piombo. Lo scostamento della perpendicolarità è misurato tramite il confronto della misura ai capi superiore del filo ed estremo del cono posti alla massima distanza possibile in relazione alle dimensioni dell'opera. La perpendicolarità è misurata rispetto il piano dell'orizzonte ed espressa come differenza in cm

8. Tolleranze di lavorazione

RIF.	ELEMENTI DA CONTROLLARE	CONTROLLO	STRUMENTO/METODO MISURA	LIMITI DEL CAMPO DI MISURA	TOLLERANZA CONCORDATA
01.	Tracciamento fabbricato	dimensioni planimetriche totali	rotella metrica (laser se >100 m)	fino a 20 m	+/- 2 cm
01.01.				da 20 a 50 m	+/- 3 cm
01.02.				da 50 a 200 m	+/- 4 cm
01.03.				oltre i 200 m.	+/- 5 cm
01.04.		diagonale (squadre)	metro rotella metrica tacheometro	< m. 10	+/- 1 cm
01.05.				da m. 10 a m. 20	+/- 2 cm
01.06.				oltre i 20 m.	+/- 1/1000 misura
01.07.	quote altimetriche dal caposaldo	metro livello		+/- 2 cm	
02.	Scavo sbancamento	quote altimetriche	livello	Qualsiasi profondità	+/- 10 cm

RIF.	ELEMENTI DA CONTROLLARE	CONTROLLO	STRUMENTO/ METODO MISURA	LIMITI DEL CAMPO DI MISURA	TOLLERANZA CONCORDATA
02.01.	Scavo sbancamento	dimensioni planimetriche	rotella metrica, metro	per altezza di scavo fino a m. 3 misurata al piede dello scavo	+/- 20 cm
02.02.				per altezze di scavo superiori a m. 3 misurata al piede dello scavo	+/- 30 cm
02.03.	Scavo parziale di fondazione	dimensioni	metro, rotella metrica, livello	Qualsiasi quota	- 0 cm + 10 cm
03.	Cls. Fondazioni (plinti, fondazioni continue, platee)	dimensioni	metro rotella metrica	lunghezza /larghezza	+/- 2 cm
03.01.				altezza	+/- 2 cm
04.	Cls. Strutture in elevazione	dimensioni lineari tracciamento	metro rotella metrica tacheometro	assi pilastri	+/- 1 cm
04.01.				assi muri cls	+/- 1 cm.
04.02.				assi murature struttura	+/- 1 cm
04.03.		Perpendicolarità	filo a piombo metro	fino a 3 m	+/- 1 cm
04.04.				fino a 5 m	+/- 2 cm
04.05.		dimensione	metro rotella metrica	pilastri lato	+/- 1 cm
04.06.				pilastri altezza	+/- 1 cm
05.	Travi e impalcati	quota di imposta	livello-metro	fino a 4 m	+/- 1 cm
05.01.	Travi	dimensioni	metro		+/- 1 cm
06.	Acciaio di armatura	dimensioni	metro rotella metrica	lunghezza ferri,	+/- 3,0 cm
06.01.				dimensione staffe	+/- 1 cm
06.02.				sovrapposizione	+/- 3 cm
06.03.				passo staffe	+/- 2 cm
07.	Solai	Quota d'Imposta (soffitto)	metro	fino a 4 m	+/- 1 cm
07.01.		spessore	metro		+/- 1 cm
08.	Tetti e coperture	Pendenza falde	Livello metro		+/- 1%
09.	Murature, tamponamenti e tavolati in laterizio o cartongesso	Perpendicolarità	filo a piombo, metro	altezza fino a 3 m	+/- 1,0 cm
09.01.				altezza fino a 5 m	+/- 2,0 cm
09.02.	Murature in parete doppia	spessore	metro		+/- 1,0 cm
09.03.	Tracciamento tavolati e murature	dimensioni interne locali	metro rotella metrica	Civile	+/- 2,0 cm
09.04.				Industriale	+/- 3,0 cm
09.05.		squadre (Delta diagonali)	metro rotella metrica tacheometro	< m. 10	+/- 1 cm
09.06.				> m. 10	+/- 2 cm
10.	Intonaci e gessi	planarità	regolo da m 2,5		+/- 0,5 cm
10.01.		Perpendicolarità	filo a piombo, metro	altezza fino a 3 m	+/- 1 cm
10.02.				altezza fino a 5 m	+/- 2 cm
11.	Sottofondi per pavimenti	planarità	regolo da m 2,5		+/- 0,5 cm
11.01.		piani quotati	livello, metro		+/- 1 cm

NOVITÀ

24
como

RIF.	ELEMENTI DA CONTROLLARE	CONTROLLO	STRUMENTO/ METODO MISURA	LIMITI DEL CAMPO DI MISURA	TOLLERANZA CONCORDATA
12.	Pavimenti in ceramica (escluso rustici prodotti con tolleranze +0,5% -0,3%)	planarità	regolo da m. 2,5		+/- 0,5 cm
12.01.		sconnessione			+/- 0,1 cm
12.02.		piani quotati	livello		+/- 0,5 cm
12.03.		squadra (Delta diagonali)	metro	Diagonale pavimento m. 3	+/- 1 cm
12.04.		dimensioni fuga	metro	Misurata sul fondo della fuga di un pavimento posato prima della sua sigillatura.	+/- 0,1 cm
12.05.		linearità fuga	regolo da m. 2,5		+/- 0,2 cm
13.	Rivestimenti in ceramica	planarità	regolo da m. 2,5		+/- 0,2 cm
13.01.		Perpendicolarità	filo a piombo, metro	altezza fino a 3 m	+/- 0,5 cm
13.02.				altezza fino a 5 m	+/- 1 cm
13.03.		dimensioni fuga	metro	Misurata sul fondo della fuga di un rivestimento posato prima della sua sigillatura	+/- 0,1 cm
13.04.		linearità fuga	regolo da m. 2,5		+/- 0,2 cm
14.		Pavimenti industriali a spolvero	planarità	regolo da m. 2	
14.01.	Orizzontalità dei piani quotati		livello, metro	Distanza in m. tra i punti di misura <4	+/- 0,5 cm
14.02.				Distanza. tra i punti di misura m.4 <X<m.10	+/- 1 cm
14.03.				Distanza. tra i punti di misura m.10 <X<m.25	+/- 1,5 cm
14.04.				Distanza. tra i punti di misura m.25 <X<m.50	+/- 2 cm
15.	Pavimenti industriali a pastina	planarità	regolo da m.2		+/- 1 cm
15.01.		Orizzontalità dei piani quotati	livello	Distanza in m. tra i punti di misura <4	+/- 0,3 cm
15.02.				Distanza. tra i punti di misura m.4 <X<m.10	+/- 0,5 cm
15.03.				Distanza. tra i punti di misura m.10 <X<m.25	+/- 0,8 cm
15.04.				Distanza. tra i punti di misura m.25 <X<m.50	+/- 1 cm
16.	Pavimenti in linoleum - legno	planarità	regolo da m. 2,5		+/- 0,5 cm
16.01.		piani quotati	livello, metro		+/- 1 cm
17.	Pavimenti in marmo granito e marmette (prefinti)	planarità	regolo da m. 2,5		+/- 0,5 cm
17.01.		sconnessione			+/- 0,2 cm
17.02.		piani quotati	livello, metro		+/- 0,5 cm
18.	Piazzali (asfalti, autobloccanti)	Pendenze	livello	Percentuale sulla pendenza di progetto in percentuale	+/- 0,5%
		planarità	regolo da m. 2,5		+/- 2 cm

**Un collega comasco affiliato all'associazione
Medici senza frontiere ci porta
la sua toccante testimonianza**

Un prezioso documento dall'Africa

Mi presento: mi chiamo Alberto Zerboni sono nato a Como nel 1970 e risiedo a Carate Urio. Dal 1989 sono iscritto all'albo dei Periti Industriali di Como (specializzazione Edilizia - nel frattempo sono diventato architetto ma questa è un'altra storia...) per molti anni ho svolto la "professione" in Italia, poi alcuni anni fa attraverso la televisione ho sentito parlare di Medici Senza Frontiere (MSF): organizzazione privata internazionale di soccorso medico - umanitario. Mi sono subito detto: "bella cosa, peccato che sia solo per medici ed infermieri..." Invece no, mi sbagliavo e dopo alcuni anni (era l'estate del 2000) un mio amico che sapeva della mia "passione" per MSF, mi ha detto: "... Guarda che ho saputo che in MSF non lavorano solo medici ma hanno anche una collaudata struttura logistico-amministrativa... cercano tecnici, amministratori, economisti ...", mi sono prontamente catapultato su internet, ho visitato il sito di MSF, ho spedito un messaggio alla sezione reclutamento e... dopo alcuni mesi (gennaio 2001) ero a Roma all'ufficio di MSF Italia per le selezioni. Ebbene penso di essere stato reclutato, non tanto per la mia allora fresca laurea (1999), piuttosto, per le competenze tecniche maturate nello svolgimento della libera professione (progetti e direzione lavori di costruzioni, acquedotti, fognature, pratiche amministrative/catastali).

Dopo un breve corso introduttivo di preparazione svolto nell'estate 2001, finalmente nel gennaio 2002 sono partito per la mia prima missione: **Mazar a Sharif (Afghanistan)** dove sono rimasto lì per circa un anno. Quando sono arrivato a Mazar si sentivano ancora gli echi della guerra e il clima era molto teso, il mio compito era quello di WATSAN ovvero specialista di acqua e strutture

igienico-sanitarie. Mi sono occupato della potabilizzazione e dell'approvvigionamento idrico nonché delle installazioni igienico-sanitarie di alcuni campi profughi (il più grande contava 24.000 persone), delle riabilitazione e della manutenzione di una ventina di cliniche disseminate nel nord della regione, soprattutto per quanto riguarda le strutture igieniche nonché raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti. Durante questa missione ho anche potuto frequentare un corso di specializzazione in Inghilterra per ricerca, protezione e sviluppo di risorse idriche in contesti di emergenza e a basso sviluppo.

Da febbraio a maggio 2003 ho svolto la mia seconda missione, destinazione: **Sicilia!** Sembra strano ma anche nella nostra "civile e sviluppata" Europa c'è bisogno di missioni umanitarie. Il mio compito era quello di logista polivalente e Responsabile dell'emergenza sbarchi. In poche parole abbiamo installato una base operativa a Pozzallo in provincia di Siracusa per il primo soccorso ai migranti che cercano di raggiungere le coste italiane. Inoltre dovevamo sviluppare un progetto per l'accesso alla salute per stranieri irregolari che lavorano (e tuttora lavorano) "in nero" come braccianti agricoli nelle estese coltivazioni sottoserra della Sicilia sud-orientale.



25
como

**Liberia Aprile 2004 Island
Hospital - Ospedale pediatri-
co di Monrovia**

Da maggio a luglio 2003 sono stato in **Ciad**: missione di emergenza per installare un campo (con relative infrastrutture) di profughi che stavano scappando dalla Repubblica Centrafricana, teatro di sommosse politiche e scontri interni.

Da ottobre 2003 a maggio 2004 sono stato in missione in **Liberia**, anche qui la guerra era appena terminata e il contesto era assai teso e desolante, i miei compiti erano simili a quelli svolti in Afghanistan ma questa volta dovevamo prioritariamente ristrutturare e ampliare il principale ospedale pubblico di Monrovia (la capitale) e in particolare modo dovevamo risolvere il problema della raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti prodotti dall'ospedale (che come ben sappiamo sono assai pericolosi e inquinanti). Per inciso Monrovia sorge su una laguna e la falda acquifera si trova ad appena a 1,50 m circa sotto il livello del suolo!

Al mio rientro dalla Liberia sono subito ripartito

per **Haiti** (giugno - luglio 2004) per una missione d'emergenza a seguito di un uragano (e conseguente alluvione) che si era abbattuto sull'area, lì mi occupavo del coordinamento del progetto per impiantare le strutture mediche di emergenza per l'assistenza alle vittime della catastrofe.

Da luglio 2004 sono tornato in **Italia** e lavoro nell'ufficio di Milano di MSF dove mi sto occupando (e lo farò per alcuni mesi ...poi ripartirò) di attività istituzionali, organizzazione eventi di sensibilizzazione, testimonianza e raccolta fondi, supporto al reclutamento di volontari etc.

Ecco questa è in breve la mia storia in MSF, non ho molto da aggiungere circa le motivazioni e le considerazioni personali rispetto a questo lavoro che faccio, a tal proposito riporto alcuni passi di una lettera (intitolata "Lettera per non so chi") che scrissi ad alcuni amici alcuni mesi orsono in un momento abbastanza duro durante la missione in Ciad

26 como

Lettera per non so chi

"Mi sono svegliato stamattina verso le sei non di buonissimo umore, dopo una notte piuttosto agitata, iniziata ieri sera con l'aspettativa delusa per una risposta che attendevo e che non era arrivata; la notte dicevo è stata agitata: i numerosi sogni strampalati a causa del famigerato antimalarico Lariam, i pensieri per il lavoro che è in una fase di stallo molto difficile.

La colazione della mattina non ha fatto altro che accentuare il mio stato di malumore, infatti abbiamo scoperto che ieri sera il cuoco ci ha cucinato delle cervella... e noi pensavamo fosse pesce!!!!

Immediatamente dopo dovevamo partire alla volta del campo profughi che dista due ore da qui, anche qui qualche contrattempo e "la necessità" di una vivace ramanzina per lo staff che sembrava sonnecchiare ancora.

Il filo rosso del mio malumore per le due ore del viaggio successivo mi da un po' di tregua, senonché arrivati a destinazione, riprende: un nostro medico senza dirci nulla parte alla volta della nostra clinica che abbiamo sul confine col Centr'Africa, dovevamo andarci tutt'insieme con una macchina sola, ma tant'è la dottoressa non poteva aspettare e allora prendiamo un'altra macchina e raggiungiamo la clinica sul confine.

Oggi si vede che questa dottoressa ha davvero fretta, infatti non facciamo in tempo ad arrivare sul confine che incrociamo la macchina della dottoressa che sta rientrando al campo profughi, facciamo un cenno, le macchine si fermano e ci accordiamo per fare una visita tutt'insieme nella clinica sul confine.

Visitiamo questa clinica o per lo meno qualcosa che dovrebbe essere una clinica, "muri e tetto" in paglia intrecciata, niente mobili, scarsa attrezzatura, niente lettino per consultazioni, acqua per le medicazioni color verdastro, niente dottori; qui ci sono solo infermieri che lavorano nelle cliniche, in Ciad a malapena c'è un dottore per ogni grande ospedale che fa di tutto: dal chirurgo, all'ortopedico dal ginecologo al pediatra o oculista alla bisogna.



Il mio malumore peggiora.

Decidiamo insieme alla nostra dottoressa e al coordinatore che possiamo migliorare la qualità di questo posto e quindi facciamo un breve piano e poi ci rechiamo presso una costruzione nuova che sembrerebbe adatta per trasferirci la clinica.

Nel ritorno passiamo dalla "nostra" clinica e il mio malumore sembra cessare una ragazza mi fa prendere in braccio quello che sembra essere suo fratellino, avrà un anno, un anno e mezzo non di più, è la prima volta da quando sono in Ciad che mi capita, prendo in braccio il piccolo e lo faccio saltare nell'aria ripetutamente: lui un po' sorpreso sorride gli altri bambini intorno ridono scherzano sono felici, mi chiedo ma perché eri di malumore oggi? Boh

La storia potrebbe finire qui in maniera dolce con tanto di melenso sermone, ed invece prosegue. La ragazza riprende in braccio il fratellino e con un vassoio metallico gli protegge dal sole la testolina con pochi capelli e oltretutto rasati: la sorellina non vuole che il piccolino si scotti, si avete capito bene si scotti, è si perché in quel momento e sul quel pensiero arriva un fendente allo stomaco, alla clinica è appena arrivata un'altra sorellina con un fratellino di un paio d'anni che cadendo nel fuoco o cos'altro è rimasto giorni fa ustionato su circa il 50 % del corpo! Vedo di sfuggita il corpicino è un insieme di pelle stropicciata di mille colori a brandelli e pieno di croste, non piange molto, le ustioni sono di secondo grado, ma il problema è che la famiglia ha preferito curarlo con la locale medicina tradizionale fatta di pozioni unguenti e riti, risultato: il bambino ha parecchie parti infette. È la seconda volta nella mia vita che mi trovo di fronte a bambini ustionati; la prima l'anno scorso in Afghanistan 5 bambini ustionati completamente su tutto il corpo a causa di un incidente stradale con circa 16 morti, l'orribile allora fu che all'ospedale avevano sottratto i farmaci che avevamo donato immediatamente per curare le ustioni ai bambini e il giorno dopo quando siamo andati a trovarli all'ospedale erano ammassati in un reparto dove piangevano e si dimenavano dal dolore, piansi anch'io e pianse anche la dottoressa svedese che era lì con me.

Mi veniva da piangere anche stamattina, ma niente ho voltato la faccia e abbiamo fatto in modo di organizzare il trasporto del bambino nell'ospedale più vicino (100Km un solo dottore che fa tutto... anche molte autopsie).

Il malumore adesso è stabilmente con me, rientriamo al campo profughi dove abbiamo da ieri aperto un centro nutrizionale: entriamo nel centro lo staff è al lavoro, vedo una nostra infermiera vicino ad una donna con in braccio un minuscolo bambino, lo sguardo del bambino è spento sembra ipnotizzato; dalle due sottili fessure si vede il bianco degli occhi ma la pupilla non si muove sembra spento, chiedo alla nostra infermiera cos'ha questo bambino sembra così in cattive condizioni, lei preoccupata mi dice è completamente disidratato e severamente malnutrito, la mamma l'ha abbandonato qui perché non ce la faceva ad accudirlo, e adesso questa ragazza se ne sta prendendo cura.

Il malumore non mi da tregua, lo sguardo spento del bambino neppure.

Mentre l'équipe medica continua il lavoro io mi appresto ad organizzare il rientro con le macchine e a dare le ultime direttive per alcuni lavori. Torno sui miei passi rientro al centro per comunicare il piano di ritorno alla base allo staff, noto uno strano assembramento là dove c'era il bambino con lo sguardo spento.

Capisco che ora si è spento completamente, il nostro dottore si toglie lo stetoscopio e lo copre, l'improvvisata mamma di un paio d'ore: piange. Mi avvicino faccio appena in tempo a vedere il corpo del piccolo con il pancione da edema e il suo ombelico spinto fuori, grosso come un cono gelato, poi lo avvolgono in un panno e lo portano via. Bisognerà riportarlo alla madre e dirlo al padre ai fratelli ai parenti. Il mio malumore fa capolino e capisco che per oggi l'avrà vinta lui.

Faccio una breve passeggiata da solo, voglio piangere ma niente le lacrime sembrano non venire e allora tant'è, ritorno al centro nutrizionale, tutto sembra come niente fosse: ci sono altri bambini da curare non si può smettere, lo staff ha subito ripreso le cure per tutti gli altri



bambini, tra i quali un paio sono quasi nelle medesime condizioni del piccolino che ora non c'è più. Il più grave è Tambogo (o perlomeno penso si chiami così), gli fanno delle flebo lo nutrono con una siringa, è denutrito (7,3kg 1 anno e 4 mesi), ha la febbre a 38°, ed è disidratato con una forte diarrea, lo sguardo è quasi spento, lo guardo, lo fisso, stavolta non lo voglio perdere come l'altro, voglio almeno tentare di pensare a lui visto che non posso fare niente.

Passa mezzora e sembra che sia stazionario, arriva l'ora della seconda pappa con la siringa, l'infermiera sorprendendomi mi chiede "mi aiuti la mamma non è in grado di aiutarmi e io devo badare anche a tutti gli altri", sorpreso accetto di buon grado, inizio con molta esitazione ad appoggiargli la siringa alle labbra e a somministrargli la pappa, sembra funzionare. Ora l'infermiera constatato che non ci sono problemi mi chiede di provare a somministrargli un farmaco sbriciolato nel latte, ci provo mi impegno un casino, la mamma mi è vicina, il suo odore di sudore è forte e acre, cerca di forzare la bocca del piccolo con le dita ma lui con tutta la poca forza che gli è rimasta serra i denti e piange. Io faccio cenno alla mamma di aspettare, finalmente dopo che ha succhiato dalla siringa ancora un po' di latte apre la bocca (Dio o Allah allora ci siete non stavate riposando !!!) gli rovescio dentro il farmaco e lui tranquillo deglutisce, poi a poco a poco finisce anche il latte. Sembra più in forze e lo sguardo un po' più vispo, o forse sono i miei occhi ad essere più allegri. Domani torneremo lì speriamo che Tambogo ci sia ancora.

Ciao Alberto"

Medici Senza Frontiere (MSF) è un'organizzazione umanitaria internazionale privata senza finalità di lucro, che da oltre trent'anni assiste le vittime di guerre, carestie, epidemie, disastri di origine naturale o umana, senza alcuna discriminazione razziale, religiosa, filosofica o politica. Il nostro mandato associa l'azione medica e quella di testimonianza e denuncia delle violazioni dei diritti umani di cui siamo testimoni. Nel 1999 MSF è stata insignita del Premio Nobel per la Pace e ne ha destinato i fondi per la Campagna per l'Accesso ai Farmaci Essenziali.

Sono circa i 3000 (medici generici, chirurghi, anestesisti, infermieri, tecnici di laboratorio, logisti (tecnici specializzati), amministratori, esperti di finanza, costruttori) che si recano ogni anno in più di 85 paesi e sono più di 15.000 i collaboratori locali. La professionalità

di ognuno assicura la coerenza tecnica, medica ed amministrativa delle missioni, nel pieno rispetto dei principi scritti nella "Carta" di Medici Senza Frontiere. La riuscita dei progetti richiede anche ai volontari eccellenti doti di collaborazione e spirito di adattamento, sensibilità sociale e culturale, attitudine alla diplomazia, capacità pedagogiche e interesse nell'in-

segnamento e capacità di lavorare in situazioni difficili e stressanti. È necessario per tutti i volontari conoscere bene l'inglese e/o il francese, la conoscenza di ulteriori lingue straniere può risultare molto utile.

Le missioni hanno una durata media di sei mesi (ad eccezione delle missioni chirurgiche, generalmente più brevi).

Contesti d'intervento:

- Conflitti armati
- Catastrofi di origine naturale e umana
- Popoli in fuga
- Epidemie
- Carestie

Oltre l'emergenza:

Negli ultimi anni MSF ha realizzato progetti a lungo termine con l'intento di garantire alla popolazione civile l'assistenza sanitaria di base, spesso precaria o completamente assente. Attualmente questi progetti rappresentano più del 50% delle attività di MSF.

Risorse finanziarie:

Le risorse finanziarie, a livello internazionale, provengono per l'81% da donazioni private grazie al contributo di 2.5 milioni di donatori nel mondo e per il 19% da fondi privati (UE, ONU, altri). In Italia i fondi provengono per il 98.4% da privati, aziende e fondazioni. Per tutte le altre informazioni, donazioni e per sostenere le attività di Medici Senza Frontiere si può

- consultare il sito di msf:

www.medicisenzafrotiere.it

- telefonare alla sede di Roma allo 06/4486921
- telefonare alla sede di Milano allo 02/43912796
- Utilizzare il Conto corrente postale n. 87486007 intestato a Medici Senza Frontiere Onlus, Roma
- Inviare un Assegno bancario non trasferibile intestato a Medici Senza Frontiere Onlus, da inviare a MSF - Via Volturmo 58, 00185 Roma

28
come

Ciad Giugno 2003 Campo profughi di Danamajj



Haiti Giugno 2004 Nan Galette Villaggio alluvionato



**Prorogata la scadenza del termine
per l'applicazione del codice
che era in vigore dal 1° gennaio 2004**

Protezione dei dati: a fine anno scade il termine

A cura di Matteo Colombo - Labor Project srl

Il Testo unico sulla Privacy - D.Lgs.196/03 -

Principali adempimenti per professionisti ed aziende.

Mentre andiamo in stampa è stato prorogato al 30/06/2005 il termine per l'applicazione del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03), in vigore dal 1 gennaio 2004, che si applica a società e professionisti ed in generale a chi tratta dati personali - sensibili e giudiziari.

Il provvedimento è costituito da un corpus normativo di oltre 180 articoli, è corredato da importanti allegati e sostituisce completamente le leggi e i decreti che lo hanno preceduto (es. la legge 675/96). Non si tratta di un mero testo compilativo, ma di un Codice innovativo in molte sue parti.

Si evidenziano qui di seguito gli adempimenti fondamentali richiesti dalla normativa riscontrabili nelle misure minime di sicurezza per la difesa di dati personali - misure minime più severe per professionisti e società che trattano dati sensibili o giudiziari.

Fra le misure minime più importanti l'allegato b alla legge individua il **Documento programmatico sulla sicurezza**.

Il **DPSS** è un manuale di pianificazione della sicurezza dei dati ed una delle misure minime stabilite dalla legge. È l'unico documento in grado di attestare l'adeguamento della struttura alla normativa vigente. Deve essere redatto entro il 31 dicembre 2004.

Il documento ha come scopo quello di descrivere la situazione attuale degli strumenti infor-

matici ed in generale del trattamento dei dati (quindi analisi dei rischi, distribuzione dei compiti, misure, distribuzione delle responsabilità, ecc) ed il percorso di adeguamento scelto dalla struttura per rendersi conformi alla normativa.

Ma chi è tenuto alla redazione del documento? Devono redigere il documento tutto coloro i quali trattino dati sensibili o giudiziari, ma la redazione del documento è consigliata per tutti coloro i quali trattino dati personali con strumenti informatici in quanto se la redazione del documento è considerata misura minima di sicurezza nel primo caso, la non redazione per chi tratta dati personali potrebbe essere considerata dagli organi competenti alla sorveglianza (ora anche la Guardia di Finanza) misura non idonea e portare ad una sanzione amministrativa.

In caso di inosservanza di misure minime di sicurezza - elencate dall'allegato b - verrà applicata la responsabilità civile ex art. 2050 C.C. e si prevedono sanzioni fino a 60.000 euro e la reclusione fino a 3 anni (quest'ultima in caso di dolo specifico).

Qui di seguito elenco in modo esemplificativo ma non esaustivo i principali adempimenti a cui è necessario attenersi:

1. aggiornare il Documento programmatico sulla sicurezza di cui all'art.19, Allegato B entro il 31 marzo di ogni anno;
2. aggiornare con cadenza almeno semestrale gli strumenti elettronici utilizzati al fine di proteggere i dati dal rischio di intrusione e dal rischio derivante da virus informatici (art. 16, Allegato B);
3. Aggiornare con cadenza almeno annuale

PRIVACY

- (semestrale per il trattamento di dati sensibili) i programmi per computer volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici ed a prevenirne i difetti (art. 17, Allegato B);
4. Fornire istruzioni organizzative e tecniche affinché il salvataggio dei dati sia effettuato settimanalmente;
 5. Predisporre ogni utente di computer di user id e password (quest'ultima di almeno 8 caratteri alfanumerici e sostituita semestralmente per il trattamento di dati personali);
 6. Programmare interventi di formazione per gli incaricati del trattamento;
 7. Nominare incaricati ed eventuali responsabili privacy;
 8. Dare informative preventive ed esaustive a clienti e fornitori; nonché a dipendenti e collaboratori.

Con questa breve panoramica, senza alcuna velleità di esaustività, si è voluto informare su i principali obblighi per professionisti e società; è comunque consigliato un approfondimento della normativa per poter individuare le misure minime specifiche per la vostra realtà, sia per il trattamento di dati cartacei che informatici, che dovranno essere adottate entro e non oltre il 31 dicembre 2004.

30
come

Firma digitale, tra algoritmi e crittografia

**Un viaggio curioso nel misterioso
quanto utile universo del digitale**

A cura del per. ind. Fabrizio Salvadori

Parlare di Firma digitale oggi, è come parlare di un thriller. Il titolo ideale potrebbe essere: "l'algoritmo di hashing" con il sottotitolo: "le stanze segrete del palazzo di cristallo"...

Ed è proprio dall'algoritmo di hashing che inizia il nostro viaggio nel misterioso quanto utile universo della Firma Digitale.

Una firma Digitale viene creata facendo leggere un documento ad un particolare programma che contiene appunto un algoritmo di crittatura. Hashing significa in inglese: spezzettamento. In sostanza serve per cifrare un documento in modo tale da venir letto da appositi decifratori

che ne garantiscono la provenienza permettendo così di identificare il proprietario dello stesso in maniera inequivocabile.

È da sempre che gli uomini cercano metodi di crittografia per la trasmissione delle informazioni; dalle "scitole" di Plutarco all'alfabeto cifrato di Giulio Cesare, alle monete spezzate dei Banchieri fiorentini fino a "enigma" la macchina di cifratura Tedesca usata nella seconda guerra mondiale. Ma parlare di Firma Digitale oggi è anche parlare di uno strumento utile per il nostro lavoro di uomini del secondo millennio che utilizzano la tecnologia per il proprio lavoro ed in

particolare modo di Professionisti che utilizzano questa tecnologia per parlare con le istituzioni. Inoltre la Firma Digitale è molto utile nel caso di documenti "importanti" trasmessi per via telematica (Internet) rendendoli validi legalmente anche di fronte ad un eventuale "giudizio".

Che cos'è la firma digitale?

Sino ad oggi, la nostra firma "calligrafica" era l'unico strumento per dichiarare la paternità di un documento. È importante firmare il documento di pugno e con inchiostri indelebili. Meglio se si vedono i ricalchi formati dalla sfera. Con l'era Informatica ma soprattutto "telematica" si sono resi necessari altri strumenti validi che permettano di riconoscere un documento ed il suo proprietario. Si potrebbe pensare che la nostra firma "scannerizzata" riportata su un documento possa essere una firma cosiddetta "digitale" ma c'è una profonda differenza tra un "disegno" posto in fondo ad un documento che inviamo ad esempio via posta elettronica ed una Firma Digitale. La Firma Digitale è l'equivalente informatico di una tradizionale firma apposta su carta ed è il risultato di una procedura informatica basata su un sistema di codifica a due chiavi dette "pubblica e privata". Queste chiavi consentono:

- la sottoscrizione di un documento informatico;
- la verifica, da parte dei destinatari, dell'identità del soggetto firmatario;
- la sicurezza della provenienza e della ricezione del documento;
- la certezza che l'informazione contenuta nel documento non sia stata alterata;
- la segretezza dell'informazione contenuta nel documento.

Esiste una profonda differenza tra firma autografa e firma digitale (elettronica) che è il "non ripudio". Mentre la prima si può falsificare e richiede un esperto calligrafo per garantirne l'autenticità, la seconda, arrivata al termine della crittografatura, è inopugnabile.

Il valore della firma digitale

La nostra legislazione ha creato apposite leggi che rendono possibili transazioni legalmente corrette e accettate, fatte grazie a queste tecnologie. Si basano soprattutto sull'articolo 15

comma 2 della legge 15 marzo 1997 n° 59, la cosiddetta "Bassanini 1", che recita:

"Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge; i criteri di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni."

Il relativo regolamento di attuazione (DPR n. 513/97), che parla esplicitamente di firma digitale e di autorità di certificazione, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 1998.

Successivamente sono state pubblicate da parte dell'AIPA (autorità per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni), le regole tecniche che definiscono con precisione gli standard tecnologici da adottare (DPCM 8 febbraio 1999).

La garanzia di autenticità viene data dalla Terza Parte fidata (Ente Certificatore)

Come averla

Munirsi di Firma Digitale è estremamente semplice. È necessario aver compiuto 18 anni, essere in possesso del codice fiscale e di un documento di identità valido. Si deve poi trovare l'ufficio di Registrazione abilitato (Ente Certificatore) al quale rivolgersi.

Un elenco completo degli Enti Certificatori autorizzati si trova a questo indirizzo Internet:

http://www.cnipa.gov.it/site/IT-IT/In_primo_piano/Elenco_certificatori/

Il costo della SmartCard contenente i dati relativi alla Firma Digitale si aggira su poche decine di euro. Altrettanti ce ne vogliono per un lettore di SmartCard da collegare al proprio computer.

Quali strumenti servono

Software

Oltre ovviamente al programma di navigazione Internet (Browser di solito già installato), è neces-

sario installare sul proprio PC (Mac o IBM compatibile) un software che consente di apporre la firma ai documenti. Uno di questi software è distribuito gratuitamente dai vari Enti Certificatori e si chiama Dike ed è disponibile nei siti di appartenenza.

Esistono varie versioni per sistemi Mac, PC e Linux

Hardware

Per poter usufruire dei servizi offerti dalla Firma Digitale sono necessari:

- un computer collegato ad Internet;
- un indirizzo di posta elettronica che non obbligatorio se non si utilizza questo mezzo per l'invio di documenti. Ad esempio può esserci un utilizzo locale della Firma Digitale per salvare dei dati su un Server interno. È comunque consigliato per migliorarne l'utilizzo;
- una smart-card (reperibile presso gli Enti Certificatori);
- un lettore di smart-card (è consigliabile l'acquisto presso gli Enti Certificatori per essere certi della loro piena compatibilità. Inoltre il continuo sviluppo tecnologico permette l'utilizzo di strumenti differenti denominati "token" che eliminano il lettore e vengono utilizzati da qualunque PC con chiave USB e software autoinstallante)

Applicazioni della firma digitale

A partire dal 1997, una serie di provvedimenti legislativi hanno conferito valore giuridico al documento informatico e alla firma digitale. Ulteriore impulso al processo legislativo è stato apportato dalla Direttiva Europea 1999/93/CE, che ha fornito indicazioni comuni sulle tecnologie da impiegare in materia di firma digitale, stabilendone al secondo comma dell'art. 5 dignità giuridica. L'efficacia giuridica della firma obbliga la Pubblica Amministrazione ad accettare i documenti firmati digitalmente (invio telematico delle formalità al Registro Imprese, per la pubblicazione degli Atti Societari). Un'applicazione concreta di firma digitale obbligatoria è quella contenuta nell'art.31, comma 2 della legge 340/2000 che ha abolito la firma autografa per il deposito degli atti societari presso il Registro delle Imprese già dal 9 dicembre 2001 anche se la sua reale attuazione è entrata in vigore dal 9/12/2003 dopo le continue proroghe.

Ma ricapitoliamo in sintesi i campi di applicazione di questo strumento:

- comunicazioni ufficiali con le amministrazioni pubbliche
- risposte a bandi e gare pubbliche
- moduli di richiesta di vario genere
- dichiarazioni fiscali e di altro tipo
- trasmissione di documenti legali
- rapporti contrattuali su reti aperte (Internet)
- fornitura elettronica di beni e servizi
- transazioni finanziarie
- identificazione e/o autorizzazione
- gestione di attività in gruppi/sistemi chiusi o a partecipazione controllata
- gruppi di lavoro e di ricerca
- transazioni personali
- consultazioni elettorali
- rinnovo cariche accademiche (l'Università di Pisa ha adottato, prima in Italia, il sistema del voto elettronico per l'elezione del Rettore)
- archiviazione documentale repository e sostitutiva
- garante della privacy e invio notificazione
- aste on-line

e l'elenco potrebbe essere ancora più lungo se lo estendiamo anche alle singole attività lavorative: Professionali, Artigianali ecc.

La firma digitale nello studio professionale

Abbiamo detto che le caratteristiche di un documento informatico firmato digitalmente sono:

Integrità: garanzia che il documento non è stato manomesso dopo la sottoscrizione.

Autenticità: garanzia dell'identità di chi firma.

Non ripudio: l'autore non può disconoscere il documento firmato.

Valore legale: il documento elettronico sottoscritto digitalmente ha lo stesso valore legale di un documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

Partendo allora da questo presupposto e valutandone i vantaggi anche dal punto di vista pratico, la firma digitale può essere utilizzata anche per: firmare i progetti in contemporanea al Timbro Professionale, una e-mail, le lettere ai clienti, le parcelle ed altro, dando a questi documenti valore legale e, cosa importantissima, temporale (data certa).

Posta elettronica certificata

L'e-mail è ormai lo strumento di comunicazione più utilizzato per comunicare. Acronimo di Electronic Mail, la posta elettronica è un mezzo di comunicazione in forma scritta via Internet. Il principale vantaggio dell'e-mail è l'immediatezza. I messaggi possono includere testo, immagini, audio, video o qualsiasi tipo di file.

La Posta Elettronica Certificata (PEC e in alternativa CERT) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. "Certificare" l'invio e la ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici - significa fornire al mittente, a cura del proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio arriva al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte viene conservata per un periodo di tempo definito a cura dei gestori, con lo stesso valore giuridico delle ricevute ad esempio delle normali raccomandate postali.

Facendo due conti sia pratici che economici, un sistema di questo tipo ci farebbe risparmiare molti Euro e i documenti così prodotti avrebbero una valenza legale maggiore di un semplice foglio stampato. Si pensi ad esempio alle Parcelle Professionali che con questo sistema acquisiscono un valore oltre che legalmente inoppugnabile, anche temporale rendendo inequivocabile la data di emissione e/o di invio della stessa.

Un altro argomento di valutazione riguarda l'archiviazione di documenti non solo di Parcelle ma anche di Progetti, tavole, relazioni tecniche, perizie ecc. La cosa comunque più importante rimane la certezza della consegna di un documento a un terzo e la sua validità legale.

Futuribilità della firma elettronica

La Firma Digitale sta entrando piano piano nel tessuto lavorativo della nostra società dove la telematica non viene usata solo per visitare siti

web e inviare e ricevere e-mail ma anche e soprattutto per dare valore e sicurezza al nostro lavoro. Ci stiamo sempre più adeguando alle normative comunitarie create democraticamente per garantire omogeneità di comunicazione e pari opportunità di lavoro. Gli strumenti a disposizione sono sempre più operativi e articolati ma sempre più semplici e utilizzabili da tutti senza contare poi che la maggior parte di questa operatività è assolutamente gratuita o vantaggiosamente economica. Sulla Firma Digitale siamo i primi in Europa ad aver utilizzato a pieno un sistema di questo tipo e anche se non abbiamo ancora una cultura della sicurezza approfondita e puntuale, un buon passo lo si sta facendo con la Legge sulla Privacy e quanto ne consegue. Ecco che allora la Firma Digitale può assumere la sua caratteristica di "utilizzo esteso" applicandola ad esempio per garantire la sicurezza negli accessi ai nostri computer nei quali sono riversati i nostri preziosi dati. Pensiamo ad esempio quando accade che per un virus informatico tutto il nostro lavoro di mesi e mesi lo vediamo andare in fumo mettendoci nelle condizioni di spendere le nostre risorse in termini di tempo e denaro, per ripristinare i dati perduti. La Firma Digitale in un certo qual modo ci mette a disposizione tutta una serie di strumenti di tutela che aspettano solo di essere utilizzati.

Fonti e bibliografia:

FONTI NORMATIVE:

art.15 comma 2 legge 59 del 15/3/97

D.P.R. 513 del 10/11/97

D.P.C.M. del 8/2/99

D.P.R. 445 del 8/12/2000

D.LG del 23/1/2002

Direttiva 99/93/CE

ENTI CERTIFICATORI [http://www.cnipa.gov.it/site/it-](http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/In_primo_piano/Elenco_certificatori/)

IT/In_primo_piano/Elenco_certificatori/

INTERLEX www.interlex.it

GIURINFORM www.giurinform.it

DIRITTO.IT www.diritto.it

AIPA www.aipa.it

CNIPA www.cnipa.gov.it

Si ringrazia Nicola Testa di Acentro per la preziosa consulenza.

Rinnoviamo il sito del collegio!

Nel 2005 via all'iniziativa per migliorare la nostra "bacheca elettronica"

Nuova grafica, nuovi servizi, animazioni e immagini on line

34
como

Il sito web rappresenta una bacheca elettronica di informazioni a disposizione di tutti i visitatori. Nel 2005, il Collegio provvederà ad una quasi totale ricostruzione del sito del Collegio.

Tale operazione comporterà il rifacimento della grafica, una nuova impostazione ed integrazione delle pagine, a cominciare dalla home page di accesso al sito con link, pulsanti di navigazione, animazioni, immagini e quanto necessario.

Verrà perfezionata la barra di navigazione che si ripeterà in tutte le pagine del sito permettendo di muoversi nelle pagine di interesse; in particolare verranno introdotti nuovi servizi, alcuni dei quali potranno dare visibilità nella rete a tutti gli iscritti che lo vorranno e permettere a tutti i professionisti di confrontarsi tra di loro per un arricchimento professionale.

Ipotesi interessanti potrebbero essere:

1) Il biglietto da visita on-line in cui per es. compariranno tutti i dati dello Studio e/o impresa, l'attività svolta (consulenze, progettazione, ...), i clienti.

Nel biglietto da visita sono compresi i seguenti servizi:

- pagine grafiche
- indirizzo e-mail
- archivio documenti importanti di studio
- Altri servizi che possono essere integrati quali: la VideoConferenza, la firma Digitale, la posta certificata ecc.

Sono sempre più, infatti, le aziende che utilizzano la rete per la ricerca di collaborazioni, progettisti, studi Professionali nelle varie e differenti specializzazioni.

2) Un servizio forum di discussione

Questo servizio offre l'opportunità ai visitatori del sito di scambiarsi opinioni, di iniziare una discussione su un argomento comune e di dire la propria in merito a fatti ed eventi. I visitatori, dopo essersi registrati ed aver accettato le regole di netiquette, accedono all'area pubblica creando nuovi argomenti di discussione o rispondendo a quelli esistenti.

3) Form per richieste via web

Una pagina web che permette ad un visitatore di richiedere informazioni specifiche, inviare dati relativi all'Albo professionale (ad esempio un aggiornamento dei dati anagrafici) o iscriversi ad un corso ecc.

4) Statistiche di accesso con contatore di accessi

Le statistiche d'accesso, offrono l'opportunità di vedere, in modo completamente grafico e numerico, l'esatto andamento del sito web in termini di accesso alle pagine visitate.

Il Collegio potrà, così, verificare il numero degli accessi effettuati al fine di attivare tutte quelle azioni per ottimizzare il sito in base all'interesse dei visitatori (eliminando sostituendo e ampliando le varie pagine e di conseguenza intervenendo regolarmente sulla "impalcatura" del sito).

5) Newsletter

Questo servizio permette di avere sulla home page una form di iscrizione automatica per chi desidera ricevere informazioni periodiche (informazioni istituzionali, informative sui corsi, sugli eventi, sulla professione e quanto altro).

Queste innovazioni aggiungeranno utilità, interesse e usabilità completa del sito web rendendolo uno strumento di lavoro che produce valore aggiunto e non solo una vetrina anonima.

IL SITO WEB - caratteristiche tecniche

Per fare quanto precedentemente esemplificato, però, qualsiasi sito ben progettato deve avere determinate caratteristiche:

- all in one - modulare - integrato
integrazione di numerose funzioni ed applicazioni in un'unico sistema di amministrazione centralizzato. L'intera piattaforma deve essere progettata in maniera modulare per essere scalabile e flessibile. Deve inoltre includere tutti i moduli necessari alla gestione di un sito e numerosi moduli extra: CMS, utenti, menù, lingue, forum, news, newsletter, dizionari, link, download, recensioni, riconoscimenti, chat, sondaggi, calendario, banner, motore di ricerca, e-commerce, e-business, statistiche, strumenti di sistema, shell, backup, mime, whois, ping, traceroute, gestione database MySQL.
- facile da usare - intuitivo
l'interfaccia deve essere progettata per essere intuitiva e facile da usare. Tutte le maschere devono condividere la stessa logica di utilizzo, ogni modulo (pagina) ha la sua guida contestuale, ogni campo delle maschere ha il suo tooltip (mini-guida). Gli utenti che svolgono il lavoro giornaliero con un sito Istituzionale sono persone normali senza conoscenze speciali riguardo i sistemi operativi, server web, progettazione ed impostazioni.
- multilingua
deve essere indipendente dalla lingua parlata ed offre tutti gli strumenti necessari per la gestione dinamica dei siti multilingua.
- platform-independent
deve essere basato sul linguaggio PHP e sul database MySQL e pertanto può essere installato su tutti i sistemi operativi che supportano queste piattaforme.
- cross-browser
può essere utilizzato in remoto attraverso un web browser standard. Tutti i moduli e le funzioni devono essere progettate per funzionare uniformemente utilizzando diversi web browser come Microsoft® Internet Explorer, Netscape®, Safari® ecc...
- scalabile
si deve adattare a differenti utilizzi e configurazioni, la sua elevata scalabilità deve permettergli di essere impiegato sia per pagine semplici che per complesse strutture dati.
- flessibile
La struttura modulare deve offrire un'elevata flessibilità nella personalizzazione del sistema Internet/Intranet. Deve essere progettato per essere resistente al futuro e può essere facilmente adattato ai vari cambiamenti. Deve essere possibile aggiungere nuovi moduli appena questi vengono realizzati. Deve permettere di separare Struttura, Codice, Contenuto e Lingua, così da poter cambiare l'aspetto grafico del sito senza preoccuparsi di dover modificare i contenuti.
- efficiente
deve semplificare il lavoro di gestione del sito web, ridurre i costi ed aumentarne l'efficienza.
- accesso ovunque
Fintanto che il sito web risulta installato su un server internet è possibile accedere ad esso da un qualsiasi computer connesso ad internet usando i propri username e password per le aree riservate e ad accesso libero per tutte le altre aree. In questo modo è possibile lavorare dove e quando si vuole.
- tecnologie standard
uso di tecnologie standard ed open standard come PHP, MySQL, Java™, XML, etc...
- multiutente
deve essere usato da uno o più utenti allo stesso tempo. Inoltre deve essere possibile assegnare un differente livello di accesso ad ogni utente e personalizzare il livello di accesso di ogni singolo modulo, servizio o pagina.
- wysiwyg html editor (JXHTMLEEDIT)
JXHTMLEEDIT è uno strumento browser-based per la creazione di contenuti HTML/XHTML basato sulla piattaforma Java 2 che permette la creazione di documenti WYSIWYG su diverse piattaforme (richiede il Sun Java™ Plug-in 1.4 o superiore installato sul client). WYSIWYG è l'acronimo di What You See Is

INTERNET

36
como

What You Get che sta per quello che vedi è quello che ottieni, in altre parole, JXHTML-DIT si presenta con un'interfaccia utente tipo word processor che permette di modificare il documento direttamente nella sua forma finale (come verrà mostrato). Questo permette agli utenti di creare contenuti HTML/XHTML senza che essi abbiano alcuna conoscenza di questi linguaggi.

- menù
deve gestire in maniera visuale un numero illimitato di menù ad albero con un illimitato numero di livelli. I menù pubblici possono essere facilmente aggiunti alle pagine e rappresentati con differenti stili grafici, acustici e di comportamento attraverso l'uso dell'applet Java JDDM o JWTM.
- e-business ed e-commerce
deve avere tutti gli strumenti necessari e numerosi strumenti extra per la gestione dell'e-business e l'e-commerce. Questi moduli possono essere configurati nel dettaglio per soddisfare le varie esigenze, deve inoltre poter essere possibile definire moduli personalizzati per il calcolo dei costi di trasporto e per i pagamenti online. Deve essere in grado di generare documenti commerciali standard e personalizzati sia in formato elettronico che in formato PDF (adatti alla stampa) con il supporto per i codici a barre e le immagini. Il modulo e-business deve includere uno strumento avanzato per la registrazione delle transazioni finanziarie e la generazione di statistiche personalizzate.
- motore di ricerca

deve disporre di un motore di ricerca integrato in grado di indicizzare l'intero contenuto del sito web (statico e dinamico). L'interfaccia pubblica di ricerca permette agli utenti di effettuare ricerche per parole chiave ed altre opzioni avanzate, i risultati vengono sempre filtrati a seconda del livello dell'utente.

- statistiche d'accesso
La dotazione di uno strumento platform-independent per raccogliere, analizzare e rappresentare le statistiche di accesso al sito è una funzione utile e indispensabile per creare report e conoscere i visitatori tipici del sito, la loro provenienza ecc.
- librerie
deve includere diverse librerie software che possono essere usate dai programmatori per estendere o creare moduli, ad esempio:
 - pulsanti grafici dinamici per creare al volo pulsanti per form che utilizzano un determinato modello grafico con la scritta nella lingua corrente. Questa libreria può anche essere utilizzata per la creazione di istogrammi verticali e orizzontali basati su un determinato modello grafico.
 - Archivi ZIP per creare archivi di file compressi.
 - PDF per creare documenti stampabili PDF.
 - Mail una classe per inviare email usando sendmail, PHP mail() o SMTP.
 - Forms funzioni per la gestione di form html, il controllo dei campi richiesti ed il loro formato.

PREMIAZIONI

La tradizionale cena sociale si è tenuta venerdì 26 novembre presso la "Trattoria Tipica La Capanna", in quel di Lurago d'Erba (CO).

Come è ormai tradizione del nostro Collegio, nel corso della serata sono stati conferiti i premi ai colleghi che festeggiano i loro "primi" **40 anni** di ininterrotta iscrizione all'Albo:

GERARDO	BAIETTI
GIULIANO	CORENGIA
GIORGIO	COSTAMAGNA
CARLO	LEONI
GIANFRANCO	TABORELLI
CESARE	VITTA

Inoltre, anche quest'anno si è voluto premiare, augurandoci di poterlo ripetere ogni anno, quei colleghi che hanno raggiunto lo storico traguardo dei **50 anni** o più di iscrizione ininterrotta:

GIANCARLO	BARATELLI
VITTORIO	DE ROSA
CARLO	PEDUZZI
GIULIANO	TESTONI

A tutti i premiati vanno le più vive congratulazioni e gli auguri di un lungo e felice proseguimento dell'attività professionale da parte di tutti gli iscritti. Durante la serata il presidente del Collegio, Paolo Bernasconi, ha voluto tracciare un primo bilancio del lavoro svolto quest'anno, evidenziando le linee guida per il prossimo futuro. "L'obiettivo principe del Collegio sarà l'ottenimento della certificazione di qualità, finalizzata alla formazione professionale", ha spiegato Bernasconi.

Al termine della serata si è poi tenuto il tradizionale scambio di auguri per le imminenti festività natalizie.

37
como



A sinistra. Foto di gruppo dei premiati insieme al presidente Paolo Bernasconi

In alto e a fianco. Alcuni momenti della cena

Resoconto di un anno di lavoro

Particolarmente intensa e piena di fervore è stata, quest'anno, l'attività del Collegio

Numerosi, infatti, sono stati gli eventi e le iniziative che, grazie anche all'energico supporto dell'APICO, sono state organizzate nel 2004, rendendo la vita del nostro Collegio particolarmente attiva e dinamica.

Gli avvenimenti, di formazione ed aggiornamento, organizzati sono:

ARGOMENTO	PERIODO	ISCRITTI
1. Corso sui contenuti minimi della sicurezza	gennaio	90
2. Incontro sull'evoluzione normativa per il progetto delle strutture in calcestruzzo armato	marzo	30
3. Convegno sul Condotto edilizio	aprile	70
4. Incontro sulla nuova procedura PREGEO 8	aprile	120
5. Corso sulla nuova procedura PREGEO 8	maggio/giugno	80
6. Corso sui principi di progettazione agli stati limite delle strutture in calcestruzzo armato	maggio/giugno	17
7. Corso sugli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili	maggio	15
8. Corso di autoCad Base	maggio/giugno/luglio	6
9. Corso sui Sistemi fotovoltaici	giugno	23
10. Corso per la preparazione dei praticanti all'esame di abilitazione	giugno/luglio/settembre	35
11. Corso Per Coordinatori per la progettazione ed esecuzione delle opere - D.lgs. 494/96 art. 10 All. V	settembre / dicembre	57
12. Corso per Esperti in materia di tutela ambientale	- settembre/ottobre	81
13. Corso sui piani della sicurezza nei cantieri (PSC) con visita guidata in cantiere	ottobre	19
14. Corso sulla privacy	ottobre/novembre	80
15. Corso sul D.Lgs. 626/94	novembre	30
16. Incontro sul Condotto Edilizio - art. 32, D.L. 269/2003 e L.R. n. 31 del 2004	novembre	35
17. Corso di Formazione per Consulenti Tecnici del Giudice	novembre/dicembre	83

38
como

Ha dato il proprio patrocinio agli Incontri Tecnici organizzati da:

PALAZZOLI SPA	Incontro sulla "Direttiva ATEX 94/9 CE"	COMO 03.03.04
CONTRADE Srl	Incontro tecnico su "La nuova Guida CEI d'applicazione utilizzo di limitatori di sovratensione"	ERBA 25.11.04
BEGHELLI	Impianti di illuminazione e illuminazione di emergenza con sistema DALI	ERBA 2.12.04
ANIT	"Case ecosostenibili"	COMO 22.10.04
I.P.I.A.	L. Ripamonti "Prevenzione - sicurezza - manutenzione delle macchine e degli impianti"	COMO 28.05.04
INTEREL	Intermod Bus System	COMO 27.05.04

Confidiamo di aver contribuito ad arricchire e "formare" ulteriormente la Vs. preparazione e professionalità. Particolarmente interessante e utile sarebbe programmare, oltre a corsi "Standard", anche corsi e incontri che si rendono necessari a chi "opera sul campo" per affrontare difficoltà che si incontrano nella propria specifica attività.

Segnalate, dunque, qualsiasi tematica e aspetto che vorreste fossero approfonditi alla segreteria via fax allo 031-267388 o e-mail collegioperiticomo@tin.it.

**Ecco l'elenco dei nuovi iscritti
al Collegio dei Periti industriali
e Periti industriali laureati di Como
e di chi ha superato l'esame di Stato**

Tutti i dati e i numeri dei nuovi arrivati

NUOVE ISCRIZIONI DAL 1° SETTEMBRE 2004

n° iscrizione	data iscrizione	nominativo	specializzazione	data di nascita	indirizzo di residenza
1918	6-set-04	BARGNA Per. Ind. LEOPOLDO	Elettrotecnico	16-feb-73	Via Monterosa 19/A 22060 FIGINO SERENZA CO
1919	6-set-04	TAJANA Per. Ind. LAURA	Edile	12-gen-69	Via A. Da Lurago 6 22100 COMO CO

HANNO SUPERATO L'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALE:

39
como

Specializzazione EDILIZIA

BALLERINI FABRIZIO
BONANNO LUCA
BONFANTI SIMONE
BRENNI PIETRO
BUTTI SAUL
CAIROLI MICHELE
CASARIN DAVIDE
CAVADINI MATTEO
DELL'AIA ANDREAS
MARELLI MATTEO
NESPOLI STEFANO
PROCOPIO FLORIANO
ZAMBRA GIOVANNI
ZEDDA MAURO

Specializzazione ELETTRTECNICA

CATTANEO ANDREA
DI MARZIO MASSIMO
FRIGERIO ROBERTO
LUCINI MICHELE
NESPOLI MASSIMO
STRINATI FABRIZIO
ZAFFARONI ANDREA

Specializzazione ELETTRTECNICA ed AUTOMAZIONE

BERNASCONI GIUSEPPE
BOSCHI STEFANO
CAIROLI MATTEO
MERONI COSETTA
MILANI DAVIDE
RIZZI RICCARDO
RIZZO VINCENZO
ROTUNNO NICOLA
SCIUCHETTI DAVIDE
SICA ANTONIO

TERMOTECNICA

CARNELLI FIORENZO
MONTI DANIELE
RIZZI JURI

MECCANICA

GALLI DIEGO

INDUSTRIA TESSILE

RONCORONI FILIPPO

**A tutti, i complimenti del consiglio direttivo e l'augurio di una brillante
e intensa attività professionale ricca di soddisfazioni.**

BUON NATALE



40
como

Il Collegio dei Periti

Industriali e Periti

Industriali laureati

della provincia di

Como augura a tutti

un buon Natale

e un felice Anno Nuovo

QUOTE ASSOCIATIVE E CHIUSURA DEGLI UFFICI

Il giorno 29 novembre l'Assemblea degli iscritti ha approvato il bilancio preventivo 2005. La quota associativa per l'anno 2005 è confermata in Euro 207,00. Resta inoltre invariata la quota per la prima iscrizione ai colleghi di età inferiore a 28 anni in Euro 100,00.

La riscossione risulterà invariata rispetto allo scorso anno in tempi e modalità. La quota sarà riscossa tramite C.C.P. inviato da Poste italiane ad ogni iscritto con pagamento da effettuarsi entro il 10.03.05.

In occasione delle festività natalizie il Collegio rimarrà chiuso dal 31 dicembre 2004 al 8 gennaio 2005 compresi.